

La Finanziaria 2007 commentata

ItaliaOggi continua la pubblicazione del testo commentato comma per comma del maxi-emendamento del governo, che costituisce la Finanziaria 2007, ora all'esame della camera per il sì definitivo. La prima parte è stata pubblicata venerdì 15, la seconda sabato 16, la terza martedì 18, mercoledì 19 dicembre 2006

483. Dall'attuazione del comma 482 deve derivare un miglioramento dell'indebitamento netto non inferiore a 205 milioni di euro per l'anno 2007, a 310 milioni di euro per l'anno 2008 e a 415 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. A tal fine, entro il 30 settembre 2007, il Governo dà conto dei provvedimenti adottati in apposito documento allegato alla relazione di cui al comma 180.

484. La società di cui all'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, acquista nell'anno 2007 gli immobili delle gestioni liquidatorie di cui alla legge 4 dicembre 1956, n.

1404, e successive modificazioni, per un controvalore non inferiore a 180 milioni di euro.

485. La lettera e) dell'articolo 2 della legge 7 luglio 1901, n. 306, come sostituita dal comma 23 dell'articolo 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituita dalla seguente:

«e) il contributo obbligatorio di tutti i sanitari dipendenti pubblici, iscritti ai rispettivi ordini professionali italiani dei medici chirurghi, odontoiatri, veterinari e farmacisti, nella misura e con modalità di versamento fissate dal Consiglio di amministrazione della Fondazione. Con regolamenti soggetti ad approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni».

486. I commi 89, 90 e 91 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono sostituiti dai seguenti:

«89. L'Ispektorato generale per la liquidazione degli enti disciolti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze è soppresso. Con decreto del Ministro dell'economia

e delle finanze le competenze dell'Ispektorato sono attribuite a uno o più Ispektorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

90. Il personale adibito alla data di entrata in vigore della presente disposizione alle procedure di liquidazione previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, è destinato alle altre attività istituzionali del citato Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

91. Alla definizione delle pregresse posizioni previdenziali del personale degli enti soppressi, per il quale non sia stata ancora effettuata, ai sensi degli articoli 74, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e della legge 27 ottobre 1988, n. 482, la ricongiunzione dei servizi ai fini dell'indennità di anzianità e del trattamento integrativo di previdenza, provvede la gestione previdenziale di destinazione di detto personale. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Inps, l'Inpdap e l'Inail, limitatamente ai trattamenti pensionistici inte-

grativi relativi alla soppressa gestione sanitaria, concordano con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, anche in via presuntiva e a completa definizione delle predette posizioni previdenziali, l'ammontare dei capitali di copertura necessari. L'Inps e l'Inpdap subentrano, a decorrere dalla data di perfezionamento dell'accordo con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al Ministero dell'economia e delle finanze nelle vertenze innanzi al giudice ordinario e a quello amministrativo, concernenti le pregresse posizioni previdenziali del personale degli enti soppressi».

487. L'ammontare della remunerazione di cui al capitolo 2835 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 e successivi è annualmente determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con riferimento ai servizi resi nell'anno precedente dalla società di cui all'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, per la gestione della liquidazione e del contenzioso degli enti pubblici, nel limite dello stanziamento di bilancio a legislazione vigente.

488. Sono trasferiti alla società Fintecna o a società da essa interamente controllata, con ogni loro componente attiva e passiva, ivi compresi i rapporti in corso e le cause pendenti, i patrimoni di Efim in liquidazione coatta amministrativa e delle società in liquidazione coatta amministrativa interamente controllate da Efim. Detti patrimoni costituiscono tra loro un unico patrimonio, separato dal residuo patrimonio della società trasferitaria. Alla data del trasferimento sono chiuse le liquidazioni coatte amministrative di Efim e delle predette società, con conseguente estinzione delle stesse e con contestuale cessazione dalla carica dei loro commissari liquidatori. La società trasferitaria procede alla cancellazione di tali società dal registro delle imprese.

489. Il trasferimento di cui al comma 488 decorre dal quin-

Continua a pag. 38

Commenti

Comma 483

Il piano di soppressione degli enti inutili deve portare alle casse dello stato, in riduzione dell'indebitamento, 205 milioni di euro nel 2007, 310 milioni nel 2008 e 415 milioni a decorrere dal 2009. Dei provvedimenti adottati in tal senso, il governo darà conto in un apposito documento entro il 30 settembre del 2007.

Comma 484

Gli immobili degli enti inutili sottoposti a liquidazione verranno acquistati da Fintecna per un controvalore non inferiore a 180 milioni di euro.

Comma 485

Il disposto concerne il regime di contribuzione obbligatoria in favore della fondazione Opera nazionale per l'assistenza degli orfani di sanitari italiani (Onaosi).

La disciplina vigente prevede un contributo obbligatorio di tutti i sanitari iscritti agli ordini professionali italiani dei farmacisti, medici chirurghi, odontoiatri e veterinari, nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione della fondazione, che ne fissa importo e modalità di versamento con regolamenti soggetti ad approvazione dei ministeri vigilanti.

Il testo approvato dalla camera, che sostituisce la lettera e) dell'art. 2 della legge 7 luglio 1901, n. 306, limita l'ambito della contribuzione obbligatoria ai sanitari pubblici dipendenti ed elimina il riferimento alle categorie iscritte agli ordini professionali.

La modifica approvata nel corso dell'esame al senato ha individuato la categoria dei sanitari cui si applica la norma, precisando che si tratta di tutti i sanitari dipendenti pubblici, iscritti agli ordini professionali italiani dei medici chi-

urghi, odontoiatri veterinari, e farmacisti.

Commi 486-487

Il legislatore ha introdotto una novità in materia di liquidazione di enti disciolti, introdotte nella Finanziaria 2006, sostituendole integralmente. Infatti, i commi 89 e 90 dell'art. 1 della legge n. 266/05 dispongono la soppressione dell'Ispektorato generale per la soppressione degli enti disciolti del Dipartimento della ragioneria generale dello stato (Drg) e la destinazione del personale adibito alle procedure liquidatorie (previste dalla legge 1404/56 e ss. mod.) ad altre attività dello stesso Drg.

Le competenze residue del soppresso Ispektorato sono attribuite, con decreto del ministro dell'economia, ad uno o più ispektorati generali del dipartimento della ragioneria.

Per quanto riguarda la disciplina introdotta dalla Finanziaria 2006, si ricorda, che in base al contenuto dei commi 89-91 dell'art. 1 della legge: a) il comma 89 stabilisce che il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi degli enti pubblici di cui alla legge 1404 / , la cui liquidazione è stata affidata alla Fintecna spa è trasferito alla società stessa.

Il comma 89 dispone altresì che, all'esito di tale trasferimento, le attività ed i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo al ministero dell'economia formeranno patrimonio autonomo e separato, ad ogni effetto di legge, della società. Inoltre, il comma specifica che gli atti concernenti il trasferimento e quelli conseguenti sono esenti da ogni tributo e diritto. Quanto al corrispettivo del trasferimento, esso è determinato sulla base di una relazione di stima redatta da una primaria società specializzata, scelta di comune intesa fra il ministero dell'economia

e delle finanze, dipartimento del tesoro, e la società intestataria dei rapporti (che dovrà anche farsi carico dell'onere connesso alla predetta stima).

Il comma 90 stabilisce che, per i casi di mancata soddisfazione dei creditori da parte della società neo intestataria dei rapporti attivi e passivi già facenti capo al ministero dell'economia, continua ad applicarsi la garanzia dello stato. Tale garanzia è però esclusa in relazione ai crediti rientranti nell'ambito delle liquidazioni gravemente deficitarie e delle liquidazioni coatte amministrative, individuate con provvedimento del ministero dell'economia, per le quali la responsabilità continua ad essere limitata all'ativo della singola liquidazione.

Il comma 91 stabilisce che continuano ad applicarsi alle liquidazioni gravemente deficitarie ed alle liquidazioni coatte amministrative le disposizioni in materia di alienazione dei beni immobili contenute nel sopra commentato articolo 9 del dl n. 63 del 2002 e commi 224, 225, 226 e 229 della legge finanziaria per il 2005. L'intervento del legislatore della Finanziaria 2007 reca disposizioni volte a definire le posizioni previdenziali pregresse del personale degli enti soppressi, per il quale non è stata ancora effettuata la ricongiunzione dei servizi ai fini dell'indennità di anzianità e del trattamento integrativo di previdenza.

Alla definizione di tali posizioni provvede la gestione previdenziale di destinazione di detto personale.

Limitatamente ai trattamenti pensionistici integrativi relativi alla soppressa gestione sanitaria, l'ammontare dei capitali di copertura necessari è definito, anche in via presuntiva e a completa definizione delle predette posizioni previdenziali, da un accordo tra l'Inps, l'Inpdap e l'Inail e il dipartimento della ra-

gioneria generale dello stato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

A decorrere dalla data di perfezionamento dell'accordo, l'Inps e l'Inpdap subentrano al ministero dell'economia nelle vertenze innanzi al giudice ordinario e a quello amministrativo, concernenti le pregresse posizioni previdenziali del personale degli enti soppressi.

Nella relazione al disegno di legge si osserva che il nuovo comma 91 affronta una annosa situazione pre-contenziosa tra il citato Iged, l'Inps e l'Inpdap (l'Inpu), nonché l'Inail, limitatamente ai trattamenti pensionistici integrativi alla soppressa gestione sanitaria, formulando un accordo di tipo transattivo.

Viene inoltre assegnato ad un decreto annuale del ministro dell'economia per la definizione dell'ammontare della remunerazione alla società affidataria (Fintecna) con riferimento ai servizi di gestione della liquidazione e del contenzioso degli enti pubblici da questa resi nell'anno precedente.

Commi 488-497

La manovra 2007 ha previsto le regole volte ad accelerare la chiusura della liquidazione dell'ex gruppo Efim, e dispone a tal fine il trasferimento a Fintecna spa, o a società da essa interamente controllata, del patrimonio attivo e passivo di Efime delle società da questa interamente controllate, in liquidazione coatta amministrativa.

L'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - Efim, era una holding pubblica cui faceva capo un gruppo diversificato di società manifatturiere operanti principalmente nei settori dell'alluminio, del vetro, meccanico e aerospaziale. I risultati di gestione dell'Efim non sono quasi mai stati tali da

Segue da pag. 37

dicesimo giorno successivo alla data di presentazione al Ministero dell'economia e delle finanze del rendiconto finale delle liquidazioni coatte amministrative, che è presentato dal commissario liquidatore di Efim in liquidazione coatta amministrativa entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Al predetto commissario devono essere comunicati, almeno centoventi giorni prima, i rendiconti finali delle procedure delle società di cui al comma 488.

490. Per il trasferimento dei patrimoni di cui al comma 488, il commissario liquidatore di Efim predispone una situazione patrimoniale di riferimento tenendo conto del rendiconto finale di cui al comma 489. Un collegio di tre periti verifica, entro novanta giorni dalla nomina, tale situazione patrimoniale e predispone, sulla base della stessa, una valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione dei patrimoni trasferiti. Tale valutazione deve, tra l'altro, tenere conto delle garanzie di cui al comma 491, nonché di tutti i costi e gli oneri necessari per il completamento della liquidazione di detti patrimoni, individuando altresì il fabbisogno finanziario stimato per la chiusura della liquidazione medesima. I componenti del collegio sono designati, uno ciascuno, da Efim e dalla società trasferitaria e il presidente è scelto dal Ministero dell'economia e delle fi-

nanze. L'importo massimo del compenso per i periti è determinato dal Ministero dell'economia e delle finanze con il decreto di cui al comma 497 ed è a esclusivo carico delle parti. Il valore stimato dell'esito finale della liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento stesso, che è corrisposto dalla società trasferitaria al Ministero dell'economia e delle finanze, fermo restando quanto previsto al comma 494.

491. Effettuato il trasferimento, la società trasferitaria procede alla liquidazione dei patrimoni trasferiti, avendo per scopo la finale monetizzazione degli attivi, la più celere definizione dei rapporti creditorii e debitori e dei contenziosi in corso e il pagamento dei creditori dei patrimoni trasferiti, assicurando il rigoroso rispetto del principio della separazione di tali patrimoni dal proprio. La società trasferitaria non risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri dei patrimoni a essa trasferiti in base alla presente legge, ivi compresi quelli sostenuti per la liquidazione di tali patrimoni. Ai creditori dei patrimoni trasferiti continua ad applicarsi la garanzia dello Stato prevista dall'articolo 5 del decreto legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni. Le disponibilità finanziarie rivenienti e conseguenti ai trasferimenti di cui ai commi da 188 a 197 devono affluire su un

apposito conto corrente infruttifero da aprire presso la Tesoreria centrale per conto dello Stato, intestato alla società trasferitaria. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è fissato, tenendo conto del fabbisogno finanziario, come individuato ai sensi del comma 190, l'ammontare delle risorse finanziarie tratte dal predetto conto corrente infruttifero e depositate presso il sistema bancario per le esigenze urgenti e improcrastinabili relative alla liquidazione dei patrimoni trasferiti.

492. Dalla data del trasferimento, la società trasferitaria subentra automaticamente nei processi attivi e passivi pendenti nei quali sono parti Efim in liquidazione coatta amministrativa e le società di cui al comma 488, in luogo di essi, senza che si faccia luogo all'interruzione dei processi e senza mutamento del rito applicabile. Le spese legali e di consulenza tecnica relative a tali processi o alle eventuali transazioni non possono comunque superare, per ciascuna vertenza comprensiva di tutti i diversi gradi di giudizio, l'ammontare di 300.000 euro.

493. Al termine della liquidazione dei patrimoni trasferiti, il collegio dei periti di cui al comma 490 determina l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza tra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione e il corrispettivo versato di cui al medesimo com-

ma 490. Di tale eventuale maggiore importo, detratto il costo della valutazione, il 70 per cento è attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze e la residua quota del 30 per cento è di competenza della società trasferitaria in ragione del migliore risultato conseguito nella liquidazione.

494. Allo scopo di accelerare e razionalizzare la prosecuzione delle liquidazioni coatte amministrative delle società non interamente controllate, direttamente o indirettamente da Efim in liquidazione coatta amministrativa, nella stessa data di cui al comma 489 i commissari liquidatori delle stesse decadono dalle loro funzioni e la funzione di commissario liquidatore è assunta dalla società trasferitaria. Il trasferimento delle funzioni è disciplinato dalle vigenti norme in materia di liquidazione coatta amministrativa.

495. Tutti gli atti compiuti in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 488 a 494 sono esenti da qualunque imposta, diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato.

496. Le disposizioni di cui ai commi da 488 a 495 si applicano, in quanto compatibili, alla società Italtrade Spa in liquidazione.

497. Il Ministero dell'economia e delle finanze stabilisce con uno o più decreti i criteri e le modalità di attuazione dei commi da 488 a 496.

498. I commissari liquidato-

ri, nominati a norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, e i Commissari Straordinari nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e dal decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni, decadono se non confermati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può disporre l'attribuzione al medesimo organo commissariale, se del caso con composizione collegiale, dell'incarico relativo a più procedure che si trovano nella fase liquidatoria, dando mandato ai commissari di realizzare una gestione unificata dei servizi generali e degli affari comuni, al fine di assicurare le massime sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali. Con il medesimo decreto l'incarico di commissario può essere attribuito a studi professionali associati o a società tra professionisti, in conformità a quanto disposto all'articolo 28, primo comma, lettera b), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

Commenti

ottemperare all'obbligo di legge di economicità della gestione. L'ente è stato quindi soppresso e posto in liquidazione con effetto dal 18 luglio 1992. Fintecna spa, finanziaria per i settori industriale e dei servizi, è una società partecipata interamente dal ministero dell'economia e finanze, il quale ha successivamente sostituito la propria partecipazione al capitale dell'Iri spa con la partecipazione, pari al 100%, del capitale di Fintecna spa. Il ministero dell'economia, in qualità di azionista le ha conferito mandato di coordinamento, gestione e controllo di tutti i processi di liquidazione, ristrutturazione e smobilizzo facenti capo all'Iri.

A tal fine, la Finanziaria 2007 dispone il trasferimento a Fintecna o a società da essa interamente controllata, del patrimonio attivo e passivo, comprensivo del contenzioso pendente di Efim e delle società, anch'esse in liquidazione coatta amministrativa, da questa interamente controllate.

Per ciò che attiene al contenzioso, viene disposto che la società trasferitaria subentra automaticamente nei processi attivi e passivi pendenti in capo a Efim e alle società da essa controllate, senza interruzione dei processi e senza mutamento del rito applicabile. Le spese legali e di consulenza tecnica relative a tali processi o alle eventuali transazioni non possono comunque superare, per ciascuna vertenza comprensiva di tutti i diversi gradi di giudizio, l'ammontare di 300.000 euro.

I patrimoni del gruppo Efim così trasferiti costituiscono un unico patrimonio, separato da quello della società trasferitaria Fintecna. Quest'ultima, non risponderà con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri dei patrimoni ad essa trasferiti in base alla disciplina in com-

mento, né degli oneri sostenuti per la liquidazione di tali patrimoni. Le disponibilità finanziarie rivenienti e conseguenti ai trasferimenti devono infatti affluire su un apposito conto corrente infruttifero, presso la tesoreria centrale per conto dello stato, intestato alla società trasferitaria.

I creditori dei patrimoni trasferiti continuano ad essere garantiti dallo stato, secondo quanto previsto dall'art. 5 del dl n. 487 citato, di soppressione dell'ente Efim.

Con decreto del ministero dell'economia e delle finanze è fissato, tenendo conto del fabbisogno finanziario, individuato con le procedure descritte dal comma 3, l'ammontare delle risorse finanziarie tratte dal predetto conto e depositate presso il sistema bancario per le esigenze urgenti ed improcrastinabili relative alla liquidazione dei patrimoni trasferiti.

Alla data del trasferimento, sono chiuse le liquidazioni coatte amministrative delle predette società, con estinzione delle stesse, contestuale cessazione dalla carica dei loro commissari liquidatori e loro cancellazione dal registro delle imprese, cui procede la società trasferitaria.

La normativa attuale pone, a tal fine, una serie di scadenze e di obblighi:

- il commissario liquidatore di Efim è tenuto a presentare al ministero dell'economia e finanze, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, il rendiconto finale delle liquidazioni coatte amministrative afferenti al gruppo Efim; almeno 120 giorni prima, al predetto commissario devono essere comunicati i rendiconti finali delle procedure delle società del gruppo;
- il trasferimento dei patrimoni attivi e

passivi del gruppo decorre dal quindicesimo giorno successivo alla data di presentazione del rendiconto finale;

- il commissario liquidatore, ai fini del trasferimento dei patrimoni, predispone una situazione patrimoniale di riferimento tenendo conto del rendiconto finale (comma 3, primo periodo);
- un collegio di tre periti verifica, entro 90 giorni dalla nomina, la situazione patrimoniale e predispone, sulla base della stessa, una valutazione estimativa circa l'esito finale della liquidazione. La valutazione estimativa deve, tra l'altro, tenere conto:
- delle garanzie nei confronti della società trasferitaria;
- di tutti i costi e gli oneri necessari per il completamento della liquidazione dei patrimoni, individuando altresì il fabbisogno finanziario per la chiusura della liquidazione.

I componenti del collegio sono designati, uno ciascuno, da Efim e dalla società trasferitaria e il presidente è scelto dal ministero dell'economia. L'importo massimo del compenso per i periti è determinato dal ministero con il decreto di attuazione delle disposizioni in commento ed è ad esclusivo carico delle parti (comma 3, secondo e terzo periodo);

- il valore stimato dell'esito finale della liquidazione è il corrispettivo per il trasferimento di patrimoni, corrisposto dalla società Fintecna trasferitaria al ministero, fermo restando quanto previsto circa la decadenza dalle funzioni dei commissari liquidatori;
- infatti, alla data di trasferimento dei patrimoni a Fintecna, i commissari liquidatori delle stesse decadono dalle loro funzioni e la funzione di commissario liquidatore è assunta dalla società trasferitaria. Il trasferimento delle fun-

zioni è disciplinato dalle vigenti norme in materia di liquidazione coatta amministrativa;

- l'eventuale maggior importo, risultante dalla differenza tra l'esito economico effettivo a consuntivo alla chiusura della liquidazione e il corrispettivo versato al ministero dell'economia da Fintecna è determinato dal collegio dei periti. Tale maggiore importo, detratto il costo della valutazione, è attribuito per il 70% al ministero dell'economia e la residua quota del 30% alla Fintecna trasferitaria, a titolo premiale per il migliore risultato conseguito;
- effettuato il trasferimento dei patrimoni, la società trasferitaria procede alla liquidazione dei patrimoni trasferiti con lo scopo di monetizzare gli attivi, definire nel modo più celere i rapporti creditorii e debitori e i contenziosi in corso; pagare i creditori dei patrimoni trasferiti, assicurando il rigoroso rispetto del principio della separazione di tali patrimoni dal proprio.

Tutti gli atti compiuti in attuazione delle presenti disposizioni saranno esenti da qualunque onere tributario, comunque denominato.

Il legislatore, inoltre, ha esteso l'applicabilità delle norme in commento, in quanto compatibili, alla società Italtrade spa in liquidazione (società interamente partecipata dal ministero dell'economia e finanze, in liquidazione coatta amministrativa).

Comma 498

Il comma prevede la decadenza in caso di mancata riconferma entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dei commissari nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate:

499. Il numero dei commissari nominati o confermati ai sensi del comma 498 non può superare la metà del numero dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli stessi stipulano convenzioni con i professionisti la cui opera si rende necessaria nell'interesse della procedura, al fine di ridurre i costi a carico dei creditori.

500. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare nel termine di centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per la determinazione e la liquidazione dei compensi dovuti ai commissari liquidatori nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, tenuto conto dei criteri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n. 570, nonché delle modifiche e degli adattamenti suggeriti dalla diversità delle procedure.

501. Il compenso dei commissari di cui al comma 498 è determinato nella misura spettante in relazione al numero delle procedure a essi assegnate ridotto del 30 per cento.

502. All'articolo 8 del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo il comma 1,

inserire il seguente comma 2: «2. La facoltà prevista dall'articolo 97 del decreto legislativo n. 270 è esercitata dal Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del presente decreto. Nel caso di concordato con assunzione, la medesima facoltà è esercitata, dopo la chiusura della procedura a norma dell'articolo 4-bis, comma 11, dall'assuntore del concordato. Se, al momento della chiusura della procedura, il Commissario straordinario è costituito parte civile nel processo penale, l'assuntore subentra nell'azione anche se è scaduto il termine previsto dall'articolo 79 del codice di procedura penale».

503. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è autorizzato a procedere, entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla trasformazione della Sogesid Spa, al fine di renderla strumentale alle esigenze e finalità del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero delle infrastrutture anche procedendo a tale scopo alla fusione per incorporazione con altri soggetti, società e organismi di diritto pubblico che svolgono attività nel medesimo settore della Sogesid Spa.

504. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 503, alla data di entrata in vigore della presente legge, gli orga-

nismi di amministrazione Sogesid Spa sono sciolti e sono nominati un Commissario straordinario e un subcommissario, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro delle infrastrutture.

505. A decorrere dall'anno 2007, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9, 10, 11, 23, 56, 58 e 61, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, si applicano alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di cui all'elenco Istat pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Restano salve le esclusioni previste dai commi 9, 12 e 64 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni. Per quanto riguarda le spese di personale, le predette amministrazioni adeguano le proprie politiche ai principi di contenimento e razionalizzazione di cui alla presente legge. Il presente comma non si applica agli organi costituzionali.

506. Agli enti pubblici di ricerca, all'Istituto nazionale di economia agraria, all'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione, al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tec-

nici e alle agenzie regionali per l'ambiente, non si applica l'articolo 22, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazione dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

507. Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, è accantonata e resa indisponibile, in maniera lineare, con esclusione degli effetti finanziari derivanti dalla presente legge, una quota, pari rispettivamente a 4.572 milioni di euro, a 5.031 milioni di euro e a 4.922 milioni di euro, delle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato, anche con riferimento alle autorizzazioni di spesa predeterminate legislativamente, con esclusione del comparto della radiodiffusione televisiva locale, relative a consumi intermedi (categoria 2), a trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche (categoria 4), con esclusione dei trasferimenti a favore della protezione civile, del Fondo ordinario delle università statali, degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli organi costituzionali, ad altri trasferimenti correnti (categorie 5, 6 e 7), con esclusione dei trasferimenti all'estero aventi natura obbligatoria, delle pensioni di guerra e altri assegni vitalizi, delle erogazioni agli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché alle confessioni religiose di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, ad altre uscite correnti (categoria 12) e

alle spese in conto capitale, con esclusione dei trasferimenti a favore della protezione civile, di una quota pari al 50 per cento dello stanziamento del Fondo per le aree sottoutilizzate, dei limiti di impegno già attivati, delle rate di ammortamento mutui, dei trasferimenti agli enti territoriali e delle acquisizioni di attività finanziarie. Ai fini degli accantonamenti complessivi indicati, le dotazioni iscritte nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono accantonate e rese indisponibili, in maniera lineare, per un importo complessivo di 40 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2007-2009. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, su proposta dei Ministri competenti, entro il 31 marzo di ciascun anno del triennio 2007-2009, possono essere disposte variazioni degli accantonamenti di cui al primo periodo, anche interessando diverse unità previsionali relative alle suddette categorie con invarianza degli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione, restando preclusa la possibilità di utilizzo di risorse di conto capitale per disaccantonare risorse di parte corrente. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per le

Continua a pag. 40

- dal dl 30 gennaio 1979, n. 79;
- dal dl 8 luglio 1999, n. 270;
- dal dl 23 dicembre 2003, n. 347.

In base al secondo periodo del comma 498, modificato dal senato, il ministro dello sviluppo economico può disporre, con proprio decreto, l'attribuzione al medesimo organo commissariale, anche collegiale, dell'incarico relativo a più procedure che si trovano nella fase liquidatoria con la previsione di realizzare la gestione unificata dei servizi generali e degli affari comuni al fine di attuare delle economie.

Commi 499-501

Relativamente ai commissari nominati o confermati ai sensi del precedente comma 498, il comma 499 dispone che il relativo numero dei soggetti non può superare la metà del numero dei commissari in carica alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Il comma 500 demanda ad un decreto del ministro dello sviluppo economico la definizione dei criteri per la determinazione e la liquidazione dei compensi dovuti ai commissari liquidatori nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria, disciplinate dal dl n. 26/1979. Il comma 501, infine, riduce del 30% il compenso dei commissari liquidatori, nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e dei commissari straordinari, come determinato in base al numero delle procedure di amministrazione straordinaria ad essi assegnate.

Comma 502

Il nuovo comma 502, aggiunto nel corso dell'esame del provvedimento al senato, è volto ad inserire un nuovo comma dopo il comma 1 dell'art. 8 del dl 347/03

convertito con modificazioni nella legge n. 39/04.

Il nuovo comma 2 prevede la legittimazione alla costituzione di parte civile nei processi per reati fallimentari per il commissario straordinario nominato per i casi di amministrazione

Con il secondo periodo del nuovo comma 502, si prevede espressamente la legittimazione a costituirsi parte civile nel processo penale dell'assuntore del concordato, una volta decaduto dalle sue funzioni l'organo commissariale, a seguito della chiusura della procedura di amministrazione straordinaria.

Il terzo periodo del comma 502 vale infine a rendere possibile la prosecuzione dell'azione civile già esercitata dal commissario straordinario nel processo penale da parte dell'assuntore, quando siano scaduti i termini fissati dall'art. 79 c.p.p. Nel corso dell'esame da parte del senato è stata modificata la disciplina relativa al trasferimento dei patrimoni di Efim in liquidazione coatta amministrativa, e, specificamente, la decorrenza dei termini per tale trasferimento.

Il legislatore ha previsto che il trasferimento a Fintecna o a società da essa interamente controllata, del patrimonio attivo e passivo di Efim e delle società da questa interamente controllate, in liquidazione coatta amministrativa, decorre dal quindicesimo giorno successivo alla data di presentazione del rendiconto finale delle liquidazioni coatte amministrative afferenti al gruppo Efim da parte del commissario liquidatore.

Tale rendiconto finale, deve essere presentato al ministero dell'economia, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Almeno centoventi giorni prima della presentazione del suddetto rendiconto, al

predetto commissario devono essere comunicati i rendiconti finali delle procedure delle società del gruppo.

Commi 503-504

Il legislatore ha autorizzato il ministero dell'economia a procedere, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ad una delle due seguenti possibili operazioni societarie relative alla Società per la gestione degli impianti idrici spa (Sogesid):

- liquidazione;
- fusione per incorporazione in una società interamente partecipata dallo stesso ministero dell'economia e delle finanze.

La Sogesid, a capitale interamente pubblico (ministero dell'economia e delle finanze), è il soggetto strumentale che, in modo fiduciario, supporta le pubbliche amministrazioni centrali e locali (ministeri, regioni, enti locali) nel perseguimento delle politiche di industrializzazione nel settore delle risorse idriche, contribuendo all'attuazione delle grandi riforme introdotte con la legge n. 36/1994 (cosiddetta legge Galli) e con il dlgs n. 152/1999.

La Sogesid si configura essenzialmente come società di supporto tecnico delle strutture regionali/locali soprattutto nel Mezzogiorno, attraverso azioni ed interventi che concorrono da un lato ad avviare a soluzione le note criticità e, dall'altro, ad un utilizzo pieno ed efficace delle risorse nazionali e comunitarie (evitando il rischio «definanziamento»).

È stata eliminata la possibilità per altri soggetti di acquisire partecipazioni nella Sogesid, attraverso l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e s.m.

Tale abrogazione è finalizzata ad im-

pedire la possibilità per i privati di acquisire partecipazioni nella società, e «si rende necessaria alla luce di recentissima giurisprudenza del Consiglio di Stato, per poter affidare direttamente a Sogesid lo svolgimento di servizi pubblici».

Per la trasformazione societaria della Sogesid e lo scioglimento dei relativi organi, occorrerà tuttavia il parere del ministro delle infrastrutture.

Comma 505

Applicazione alle amministrazioni pubbliche dei vincoli di contenimento della spesa per il conferimento di incarichi di collaborazione, per gli acquisti di immobili, per le relazioni pubbliche, i convegni e le spese di rappresentanza, per le auto di servizio e per i compensi dei componenti gli organi collegiali e la relazione al ministero dell'economia. Continua la esclusione degli enti locali da tali vincoli.

Comma 506

Sono esclusi dai vincoli di riduzione di spesa gli enti di ricerca, l'istituto di economia agraria e gli altri enti espressamente indicati nel comma

Comma 507

Si dispone il risparmio di 4.572 milioni di euro nell'anno 2007, di 5.031 milioni di euro nell'anno 2008 e di 4.922 milioni di euro nell'anno 2009 sui consumi intermedi delle p.a. centrali e sui trasferimenti ad altre p.a. Il comma prevede la esclusione da tali tagli dei trasferimenti, tra gli altri, agli enti locali ed alle università. Tali tagli riguardano anche i trasferimenti in conto capitale, con esclusione di quelli per la protezione civile e, in parte, per il fondo per le aree sottoutilizzate. Le misure sono decise con decre-

Segue da pag. 39

conseguenze di carattere finanziario.

508. Il Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può comunicare all'Ufficio centrale del bilancio ulteriori accantonamenti aggiuntivi delle dotazioni delle unità previsionali di parte corrente del proprio stato di previsione, fatta eccezione per le spese obbligatorie e per quelle predeterminate legislativamente, da destinare a consuntivo, per una quota non superiore al 30 per cento, ad appositi fondi per l'incattivazione, mediante contrattazione integrativa, del personale dirigente e non dirigente che abbia contribuito direttamente al conseguimento degli obiettivi di efficienza e di razionalizzazione dei processi di spesa.

509. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente legge sono ridotte, in maniera lineare, per un importo complessivo pari a euro 126,4 milioni per l'anno 2007, a euro 335,4 milioni per l'anno 2008 e a euro 11,4 milioni per l'anno 2009.

510. Nell'ambito delle risorse disponibili, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, i termini previsti dall'articolo 4, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 50, sono prorogati fino al 31 dicembre 2007.

511. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 520 milioni di euro per l'anno 2007, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attuazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dal comma 512 del pre-

sente articolo. All'utilizzo del Fondo per le finalità di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, e alla Corte dei conti.

512. Dopo il comma 177 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è inserito il seguente:

«177-bis. In sede di attuazione di disposizioni legislative che autorizzano contributi pluriennali, il relativo utilizzo, anche mediante attualizzazione, è disposto con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente. In caso si riscontrino effetti finanziari non previsti a legislazione vigente gli stessi possono essere compensati a valere sulle disponibilità del Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all'attuazione dei contributi pluriennali. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle operazioni finanziarie poste in essere dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a valere sui predetti contributi pluriennali, il cui onere sia posto a totale carico dello Stato. Le amministrazioni interessate sono, inoltre, tenute a comunicare preventivamente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento del tesoro, all'ISTAT e alla Banca d'Italia la data di attivazione delle operazioni di cui al presente comma e il relativo ammontare».

513. Per l'anno 2007, a valere sul fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, appositamente incrementato, per gli an-

ni 2007, 2008 e 2009, di 31,1 milioni di euro, i Corpi di polizia sono autorizzati, entro il 30 marzo, a effettuare assunzioni per un contingente complessivo di personale non superiore a 2.000 unità. In questo contingente sono compresi 1.316 agenti della Polizia di Stato tratti in servizio, da ultimo, ai sensi del decreto legge 27 settembre 2006, n. 260, che sono assunti a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 2007 con le modalità previste all'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49.

514. Per l'anno 2007 è autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2007, l'assunzione di un contingente di 600 vigili del fuoco.

515. Per l'anno 2007, per esigenze connesse con la prevenzione e il contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalità organizzata, l'Arma dei carabinieri è autorizzata, in deroga all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a effettuare reclutamenti straordinari, entro un limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, si provvede, entro il predetto limite di spesa, alla distribuzione nei vari gradi dei relativi reclutamenti.

516. Per l'anno 2007, al fine di garantire il consolidamento dell'azione di contrasto all'economia sommersa, nonché la piena efficacia degli interventi in materia di polizia economica e finanziaria, il Corpo della guardia di finanza è autorizzato, in deroga all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a effettuare reclutamenti straordinari, entro un limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 10 milioni di

euro a decorrere dall'anno 2008. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, si provvede, entro il predetto limite di spesa, alla distribuzione nei vari gradi dei relativi reclutamenti.

517. Per l'anno 2007, è autorizzato, in deroga all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il reclutamento di magistrati ordinari entro il limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2007 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

518. Per l'anno 2007, è autorizzato, in deroga all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il reclutamento di magistrati amministrativi e contabili, di avvocati e procuratori dello Stato, entro il limite di spesa di 1,370 milioni di euro per l'anno 2007 e di 5,671 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Alla ripartizione delle predette assunzioni, si provvede mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

519. Per l'anno 2007 una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al comma 211 è destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale

assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive. Le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale di cui al presente comma, e prioritariamente del personale di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, in servizio al 31 dicembre 2006, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione. Nei limiti del presente comma, la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è consentita al personale che risulti iscritto negli appositi elenchi, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio. Con decreto del Ministro dell'Interno sono stabiliti, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco, previsti dalle vigenti disposizioni, i criteri; il sistema di selezione; nonché modalità abbreviate per il corso di formazione. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

520. Per l'anno 2007, per le specifiche esigenze degli enti di ricerca, è costituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo, destinato alla stabilizzazione di ricercatori, tecnologi, tecnici e personale impiegato in attività di ricerca in possesso dei requisiti temporali e di selezione di cui al comma 519, nonché all'assunzione dei vincitori di concorso con uno stanziamento pari a 20 milioni di euro per l'anno 2007 e a 30 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008. All'utilizzo del predetto fondo si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le am-

Commenti

to del ministro della economia e delle finanze che è sottoposto all'esame delle commissioni parlamentari e che può essere variato entro il 31 marzo di ognuno dei tre anni interessati,

Comma 508

I singoli ministeri possono effettuare tagli aggiuntivi, in questo caso una quota non superiore al 30% dei risparmi effettivamente conseguiti può essere utilizzata per incrementare i fondi del trattamento economico accessorio del personale e dei dirigenti che hanno concorso al raggiungimento di tali obiettivi.

Comma 509

Esso dispone i correlati tagli alle tabelle per il finanziamento della attività dei ministeri.

Comma 510

Sono prorogati al prossimo 31 dicembre 2007 i termini per la utilizzazione di risorse per il finanziamento di investimenti.

Comma 511

Viene istituito un fondo per l'anno

2007 per fronteggiare gli effetti finanziari non previsti negli interventi pluriennali di finanziamento della spesa.

Comma 512

Si regolamenta la possibilità di fare ricorso agli effetti non previsti derivanti dagli interventi pluriennali di spesa, in modo che ciò sia possibile attraverso il ricorso ad uno specifico provvedimento del ministero competente, emanato d'intesa con il ministero dell'economia e delle finanze.

Comma 513

Entro il prossimo 30 marzo le forze di polizia sono autorizzate ad effettuare la assunzione di 2000 unità.

Comma 514

I vigili del fuoco sono autorizzati ad effettuare nel corso dell'anno 2007 le assunzioni di 600 unità.

Comma 515

L'arma dei carabinieri è autorizzata ad effettuare assunzioni di personale entro il tetto di spesa di 5 milioni di euro nell'anno 2007 e di 10 milioni di eu-

ro nell'anno 2008.

Comma 516

La guardia di finanza è autorizzata ad effettuare assunzioni di personale entro il tetto di spesa di 5 milioni di euro nell'anno 2007 e di 10 milioni di euro nell'anno 2008.

Comma 517

È autorizzato per la magistratura al fine di effettuare assunzioni di personale il tetto di spesa di 3 milioni di euro nell'anno 2007 e di 15 milioni di euro nell'anno 2008.

Comma 518

È autorizzato per la magistratura contabile ed amministrativa al fine di effettuare assunzioni di personale il tetto di spesa di 1,370 milioni di euro nell'anno 2007 e di 5,671 milioni di euro nell'anno 2008.

Comma 519

Per la stabilizzazione del personale precario del ministero dell'Interno è destinato il 20% delle risorse disponibili per le assunzioni. Sono interessati i di-

pendenti non appartenenti alle qualifiche dirigenziali che sono in una delle seguenti condizioni: essere in servizio da almeno 3 anni, anche non continuativi o che conseguano tale requisito a seguito di contratti stipulati entro lo scorso 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno 3 anni nell'ultimo quinquennio. Si prevede che tali soggetti avanzino una specifica istanza e che siano stati assunti tramite procedure selettive o concorsuali ovvero attraverso le previsioni dettate da norme di legge. Nel caso in cui manchi tale requisito si provvede attraverso lo svolgimento di specifiche prove selettive. Si prevede che le amministrazioni possano continuare ad avvalersi di tale personale e si dettano norme specifiche per le stabilizzazioni da parte dei vigili del fuoco.

Comma 520

Si prevede la estensione della possibilità di disporre la stabilizzazione di personale precario, con le stesse regole, anche per gli enti di ricerca. Si dispone inoltre la assunzione dei vincitori dei concorsi ed a tali fini si stan-

ministrazioni vigilanti, su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

521. Le modalità di assunzione di cui al comma 519 trovano applicazione anche nei confronti del personale di cui all'articolo 1, commi da 237 a 242, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in possesso dei requisiti previsti dal citato comma 519, fermo restando il relativo onere a carico del fondo previsto dall'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, fatto salvo per il restante personale quanto disposto dall'articolo 1, comma 249, della stessa legge n. 266 del 2005.

522. Al fine di potenziare l'attività di sorveglianza nelle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad assumere, a decorrere dal 1° gennaio 2007, in deroga all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, 166 idonei non vincitori del concorso pubblico per 500 allievi agenti forestali svolto in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77. Al relativo onere, pari a 2,2 milioni di euro per l'anno 2007 e a 5,24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, relativamente ai fondi di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

523. Per gli anni 2008 e 2009 le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le

agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. Il limite di cui al presente comma si applica anche alle assunzioni del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e alla legge 23 agosto 2004, n. 226, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25 della medesima legge n. 226 del 2004.

524. L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali procede a bandire il corso-concorso per l'accesso in carriera dei segretari comunali e provinciali secondo le vigenti disposizioni normative. Il corso-concorso, fermo restando, per il resto, quanto previsto dalle norme vigenti, ha una durata di nove mesi e seguito da un tirocinio pratico di tre mesi presso uno o più comuni. Durante il corso è prevista una verifica volta ad accertare l'apprendimento.

525. Per l'anno 2007, le vacanze organiche nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come sostituita dalla tabella F allegata al decreto legi-

slativo 21 maggio 2000, n. 146, possono essere utilizzate per le assunzioni di agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti e assistenti della predetta tabella F, mediante assunzione, a domanda, degli agenti ausiliari del Corpo di polizia penitenziaria, reclutati ai sensi dell'articolo 6 della legge 30 novembre 2000, n. 356, e dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anche se cessati dal servizio nel limite di 500 unità e comunque, entro un limite di spesa annua di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Le conseguenti posizioni di soprannumero nel ruolo degli agenti e assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a quelli dei sovrintendenti e degli ispettori. Fermo restando le procedure di autorizzazione di cui al comma 536, con decreto del Ministro della giustizia sono definiti i requisiti e le modalità per le predette assunzioni, nonché i criteri per la formazione della relativa graduatoria e le modalità abbreviate del corso di formazione, anche in deroga agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

526. Le amministrazioni di cui al comma 523 possono altresì procedere, per gli anni 2008 e 2009, nel limite di un contingente di personale non dirigenziale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 40 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale, in possesso dei requisiti di cui al comma 519 nel limite del predetto contingente, per avviare anche per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco la trasformazione in rapporti a tempo indeterminato delle forme di organizzazione precaria del lavoro, è autorizzata una stabilizzazione del personale volontario, di cui agli articoli 6, 8 e 9, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139,

che, alla data dello gennaio 2007, risulti iscritto negli appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco, previsti dalle vigenti disposizioni, i criteri; il sistema di selezione; nonché modalità abbreviate per il corso di formazione.

527. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, le amministrazioni di cui al comma 523 non interessate al processo di stabilizzazione previsto dai commi da 513 a 543, possono procedere a ulteriori assunzioni, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente a una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008, a 100 milioni di euro per l'anno 2009 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nel limite di una spesa pari a 25 milioni di euro per ciascun anno iniziale e a 75 milioni di euro a regime, le autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

528. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 243, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ovvero in essere alla data del 30 settembre 2006, possono essere attuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,

nel limite dei posti disponibili in organico nell'attesa delle procedure di conversione di cui al presente comma e contratti di formazione lavoro sono prorogati al 31 dicembre 2007.

529. Per il triennio 2007-2009 le pubbliche amministrazioni indicate al comma 523, che procedono all'assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti e alle condizioni previsti dal comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dal comma 538 del presente articolo, nel bandire le relative prove selettive riservano una quota del 60 per cento del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006, attraverso i quali le medesime abbiano fronteggiato esigenze attinenti alle ordinarie attività di servizio.

530. Al fine di potenziare l'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, nonché l'attività di monitoraggio e contenimento della spesa, una quota parte, stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle risorse previste per il finanziamento di specifici programmi di assunzione del personale dell'amministrazione economico-finanziaria, è destinata alle agenzie fiscali. Le modalità di reclutamento del personale dell'amministrazione economico-finanziaria, incluso quello delle agenzie fiscali, sono definite, anche in deroga ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni, sentite le organizzazioni sindacali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2005, n. 248.

531. All'articolo 12, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997,

Continua a pag. 42

ziano 20 milioni di euro per l'anno 2007 e 30 milioni di euro per l'anno 2008.

Comma 521

Le norme per la stabilizzazione dei precari del ministero dell'interno si applicano anche ai lavoratori precari dei beni culturali ed ambientali, del ministero della giustizia, dell'Inpdap, dell'Apat, del Cnipa, dell'Enpals e del Cfs.

Comma 522

Possibilità, in deroga alle norme vigenti, per il Corpo forestale dello stato di assumere 500 allievi agenti forestali.

Comma 523

Le amministrazioni statali possono effettuare negli anni 2008 e 2009 assunzioni di personale a tempo indeterminato entro il tetto invalicabile della spesa per il 20% delle cessazioni verificatesi nell'anno precedente. Sfuggono a tale vincolo le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette, ovviamente per garantire il rispetto del tetto minimo previsto dalla normativa,

e per la professionalizzazione delle forze armate.

Comma 524

L'Agenzia dei segretari comunali e provinciali è autorizzata a bandire il corso-concorso per l'assunzione dei segretari per i posti liberi sulla base delle previsioni di legge. Si dispone, modificando la precedente normativa, che il relativo corso abbia la durata di nove mesi e che ad esso segua il tirocinio di tre mesi presso un ente locale. Durante il corso è previsto lo svolgimento di forme di verifica.

Comma 525

Le vacanze organiche nei ruoli di sovrintendente e di ispettore della polizia penitenziaria possono essere utilizzate per la assunzione di agenti ausiliari. Le eventuali eccedenze ed i soprannumeri che si determinano saranno riassorbiti con i passaggi di agenti ai ruoli di sovrintendente ed ispettore. Si fissa il tetto di spesa relativo a queste assunzioni.

Comma 526

Per le stabilizzazioni di personale le

amministrazioni statali possono utilizzare il 40% della spesa derivante dalle cessazioni verificatesi nell'anno precedente. A tal fine è prevista espressamente la possibilità di stabilizzazione dei vigili del fuoco volontari.

Comma 527

Per finanziare ulteriori assunzioni delle amministrazioni statali che non si avvalgono della possibilità di stabilizzare i lavoratori precari è prevista la possibilità di effettuare negli anni 2008 e 2009 assunzioni a tempo indeterminato entro il tetto di 25 milioni di euro nell'anno e di 75 milioni di euro a regime. Tale fondo, istituito presso il ministero dell'economia e delle finanze, viene ripartito tra le amministrazioni sulla base delle regole attualmente in vigore.

Comma 528

Si dispone la possibilità di trasformare in assunzioni a tempo indeterminato i contratti di formazione e lavoro prorogati al 31 dicembre 2006 dalla legge finanziaria 2006 o che sono in essere alla data dello scorso 30 settembre.

Tale possibilità è prevista, in deroga ai limiti alle assunzioni, entro le carenze nella dotazione organica. Si prevede che, in attesa di potere effettuare tale trasformazione, questi contratti siano prorogati al 31 dicembre 2007.

Comma 529

Si prevede che il 60% dei posti per le assunzioni a tempo determinato, entro i limiti per esse previste, sia riservato ai collaboratori coordinati e continuativi in servizio da almeno un anno alla data dello scorso 29 settembre ed utilizzato per fronteggiare esigenze ordinarie di tali amministrazioni.

Comma 530

Si stabilisce che una parte da definire con specifico provvedimento delle assunzioni di personale del ministero dell'economia sia riservata alle assunzioni del personale necessario alle agenzie fiscali.

Comma 531

Si prevede che una quota dei risparmi conseguiti dalle amministrazioni possa essere destinato al finanziamento del

Segue da pag. 41

n. 140, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «attività di controllo fiscale», sono inserite le seguenti: «dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d'imposta.»;

b) dopo le parole: «di tali risorse» sono inserite le seguenti: «, per l'amministrazione economica e per quella finanziaria in relazione a quelle di rispettiva competenza.»;

c) le parole: «con effetto dall'anno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2004 e 2005.»;

d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con effetto dall'anno 2006, le predette percentuali sono determinate ogni anno in misura tale da destinare alle medesime finalità un livello di risorse non superiore a quello assegnato per il 2004, ridotto del 10 per cento.»

532. Al comma 213-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché al personale delle agenzie fiscali.»

533. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, è ridotta di 500.000 euro per l'anno 2007.

534. Sono prorogati fino al 31 dicembre 2007 i comandi del personale appartenente a Poste italiane Spa.

535. All'articolo 10-bis, comma 5, quinto periodo del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «31 dicembre

2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007.»

536. Le assunzioni di cui ai commi 523, 526, 528 e 530 sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e dei relativi oneri. Il termine di validità di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è prorogato al 31 dicembre 2008.

537. All'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «A decorrere dall'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2010.»

538. Con effetto dall'anno 2007, all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento.»

539. I commi 228 e 229 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati.

540. All'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

«h-bis) per la copertura delle posizioni dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei ministri;

«h-ter) del personale del Ministero degli affari esteri;

«h-quater) del personale dell'Ente nazionale per l'aviazione civile;

«h-quinquies) del personale di magistratura della giustizia amministrativa.»

541. Le assunzioni autorizzate per l'anno 2006 con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117

del 22 maggio 2006, possono essere effettuate entro il 30 aprile 2007.

542. Al fine di perseguire il migliore espletamento dei propri compiti istituzionali e, in particolare, di quelli di vigilanza e di controllo, il Garante per la protezione dei dati personali è autorizzato a incrementare la propria dotazione organica in misura non superiore al 25 per cento della consistenza attualmente prevista dall'articolo 156, comma 2, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nei limiti della dotazione prevista nella Tabella C allegata alla presente legge.

543. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di perseguire il migliore espletamento dei propri compiti istituzionali, può proporre una graduale ridefinizione della propria dotazione organica in misura non superiore al 25 per cento della consistenza attuale, mediante le risorse a essa assicurate in via continuativa dall'articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, senza aumenti del finanziamento a carico del bilancio statale. La delibera dell'Autorità recante la proposta motivata di cui al periodo precedente è sottoposta al Presidente del Consiglio dei ministri per l'approvazione, sentiti il Ministro delle comunicazioni e il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, trascorso il quale la delibera diventa esecutiva.

544. Al fine di fronteggiare le esigenze scaturenti dai nuovi compiti recati dalla presente legge, con particolare riferimento alle politiche di contrasto del lavoro sommerso e di prevenzione degli incidenti sul la-

voro e del fenomeno delle morti bianche, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato:

a) all'immissione in servizio di trecento unità di personale risultato idoneo in seguito allo svolgimento dei concorsi pubblici, per esami, a complessivi 795 posti di ispettore del lavoro, area funzionale C, posizione economica C2, per gli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ubicati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto, Campania, Molise e Sicilia;

b) all'immissione nei ruoli di destinazione finale e al conseguente adeguamento delle competenze economiche, del personale in servizio risultato vincitore ovvero idoneo nei relativi percorsi di riqualificazione.

545. Per l'attuazione del comma 544, a decorrere dall'anno 2007 è autorizzata la spesa annua di 10,5 milioni di euro con riferimento al comma 235, lettera a), e di 3 milioni di euro con riferimento al comma 235, lettera b).

546. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2006-2007 dall'articolo 1, comma 183, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a carico del bilancio statale sono incrementate per l'anno 2007 di 807 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 di 2.193 milioni di euro.

547. In sede di definizione delle linee generali di indirizzo per la contrattazione collettiva del biennio 2006-2007, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legi-

slativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in applicazione delle disposizioni di cui al comma 546, è reso esigibile interamente, per il medesimo biennio, il complesso delle risorse di cui al medesimo comma 237.

548. All'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. La procedura di certificazione dei contratti collettivi deve concludersi entro quaranta giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, decorsi i quali i contratti sono efficaci, fermo restando che, ai fini dell'esame dell'ipotesi di accordo da parte del Consiglio dei ministri, il predetto termine può essere sospeso una sola volta e per non più di quindici giorni, per motivate esigenze istruttorie dei comitati di settore o del Presidente del Consiglio dei ministri. L'Aran provvede a fornire i chiarimenti richiesti entro i successivi sette giorni. La deliberazione del Consiglio dei ministri deve comunque essere adottata entro otto giorni dalla ricezione dei chiarimenti richiesti, o dalla scadenza del termine assegnato all'Aran, fatta salva l'autonomia negoziale delle parti in ordine a un'eventuale modifica delle clausole contrattuali. In ogni caso i contratti divengono efficaci trascorso il cinquantacinquesimo giorno dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, che è trasmesso dall'Aran, corredata della prescritta relazione tecnica, al comitato di settore entro tre giorni dalla predetta sottoscrizione. Resta escluso comunque dall'applicazione del presente articolo ogni onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato anche nell'ipotesi in cui i comitati di settore delle amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 3,

Commenti

trattamento economico accessorio del personale del ministero della economia e delle finanze.

Comma 532

Si estendono al personale dipendente delle agenzie fiscali le disposizioni sulla abrogazione della indennità di trasferta per i dipendenti pubblici.

Comma 533

Si dispone la riduzione di 500.000 euro all'anno delle risorse per il personale dipendente da p.a.

Comma 534

Si prorogano per tutto l'anno i comandi del personale delle Poste italiane spa, comandi che sono effettuati presso molte amministrazioni pubbliche.

Comma 535

Si prorogano per tutto l'anno le disposizioni per la utilizzazione di personale pubblico prima in vigore fino allo scorso 31 dicembre.

Comma 536

Le assunzioni di personale nelle p.a. devono rispettare i criteri concorsuali previsti per tutte le amministrazioni pubbliche. Si dispone che i termini di validità delle graduatorie concorsuali in essere siano prorogati a tutto l'anno 2008.

Comma 537

Sono prorogati a partire dall'anno 2010, anziché a partire dall'anno 2008, i termini per l'adeguamento temporale dei nuovi criteri per le assunzioni di personale.

Comma 538

Sono ridotti dal previgente tetto del 60% a quello del 40% della spesa 2003 gli oneri che le p.a. possono sostenere nell'anno 2007 per le assunzioni di personale a tempo determinato.

Comma 539

Viene abrogato il Fondo per la mobilità del personale pubblico istituito dalla legge finanziaria 2006.

Comma 540

Vengono integrate le categorie di personale per le assunzioni prioritarie e tra le amministrazioni interessate vengono previste anche la presidenza del consiglio, il ministero degli esteri, l'Enac ed il personale della magistratura amministrativa.

Comma 541

Le assunzioni di personale pubblico autorizzate dal dpr 28 aprile 2006 possono essere effettuate entro il termine del prossimo 30 aprile 2007

Comma 542

Viene prevista la possibilità per l'Autorità garante della privacy di effettuare

assunzioni di personale a tempo indeterminato in misura da incrementare entro il tetto del 25% la attuale dotazione organica.

Comma 543

Viene prevista la possibilità per l'Autorità garante della comunicazione di effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato in misura da incrementare entro il tetto del 25% la attuale dotazione organica.

Comma 544

Viene autorizzata la assunzione di 300 unità di personale da parte del ministero del lavoro ed alla definizione dei provvedimenti di immissione in servizio dei vincitori del relativo concorso.

Comma 545

Sono stanziati le risorse per finanziare le assunzioni di personale da parte del ministero del lavoro.

Comma 546

Le risorse per la contrattazione collettiva del personale dipendente delle amministrazioni statali è incrementato per l'anno 2007 di 807 milioni di euro e per l'anno 2009 di 2193 milioni di euro, che si aggiungono alle risorse previste dalla legge finanziaria 2006. In tal modo si rende possibile l'avvio delle trattative per il rinnovo di tali contratti e, di seguito, per

tutto il restante personale pubblico.

Comma 547

Il complesso delle risorse di cui al precedente comma è reso immediatamente esigibile, in modo da consentire la erogazione dei compensi definiti in sede di contrattazione collettiva nazionale.

Comma 548

Si riformano le regole dettate dal dlgs n. 165/2001 per la contrattazione nazionale, in modo che si accorcino i tempi per la entrata in vigore dei contratti rispetto al momento in cui è stata sottoscritta la relativa preintesa. Entro i tre giorni successivi l'Aran deve trasmettere al comitato di settore la relativa relazione. Si stabilisce che i contratti entrino in vigore dopo che sono decorsi 40 giorni dalla stipula della preintesa. Questo termine può diventare di 55 giorni se il governo o il comitato di settore richiedono dei chiarimenti, il che può avvenire solo una volta e sospende il termine per il periodo di 15 giorni. Si impegna l'Aran a dare una risposta alla richiesta di chiarimenti entro i successivi 7 giorni. La deliberazione del comitato di settore o quella del governo deve essere adottata entro gli otto giorni successivi alla ricezione della risposta da parte dell'Aran o comunque entro gli otto giorni successivi alla scadenza di tale termine, fatta comunque salva la autonomia delle parti nel riprendere la con-

non si esprimano entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo».

549. Le risorse previste dall'articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico per il biennio 2006-2007 sono incrementate per l'anno 2007 di 374 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 di 1.032 milioni di euro, con specifica destinazione, rispettivamente, di 304 milioni di euro e di 805 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. In aggiunta a quanto previsto dal primo periodo è stanziata, per l'anno 2007, la somma di 40 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 la somma di 80 milioni di euro da destinare al trattamento accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di Polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, in relazione alle speciali esigenze connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, con la prevenzione e la repressione dei reati, nonché alle speciali esigenze della difesa nazionale, anche in relazione agli accresciuti impegni in campo internazionale.

550. Il Fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali del Ministero dell'interno è incrementato, a decorrere dal 2007, di 6 milioni di euro.

551. Allo scopo del miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle funzioni di competenza statale in campo infrastrutturale, a decorrere dal 2007 è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro da destinare, con criteri fissati in sede di contrattazione integrativa, al personale

applicato alle attività di programmazione, indirizzo, vigilanza tecnica e operativa e controllo su Anas Spa e sui concessionari autostradali, nonché alle attività di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 3 agosto 2006.

552. A decorrere dal 1° gennaio 2007, in sede di contrattazione integrativa, un importo non superiore a un milione di euro annui, viene destinato a garantire il funzionamento della Cassa di previdenza e assistenza per i dipendenti dell'ex Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con modalità stabilite ai sensi dell'articolo 5, lettera a), del decreto legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14, e successive modificazioni.

553. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 634, a decorrere dall'anno 2007 è stanziata la somma di euro 7.000.000 annui per le finalità di cui all'articolo 2-*octies* del decreto legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, da destinare ai dipendenti del Ministero della pubblica istruzione. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i criteri di riparto della citata somma.

554. Le somme di cui ai commi 546 e 549, comprensive degli oneri contributivi e dell'Irap di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

555. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 219, 220 e 221, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano, a decorrere dalla data di entrata

in vigore della medesima legge, alle spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, con esclusione delle cure balneo-termali, idropiniche e inalatorie, sostenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Forze armate e di polizia e conseguenti a ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, ovvero nello svolgimento di attività operative o addestrative, riconosciute dipendenti da causa di servizio. Resta ferma la vigente disciplina in materia prevista dai contratti collettivi nazionali o da provvedimenti di recepimento di accordi sindacali.

556. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi, quale tetto massimo di crescita delle retribuzioni, ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 546. A tale fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui ai commi da 655 a 695, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative. A tale fine, nell'ambito della propria autonomia, possono fare riferimento ai principi desumibili dalle seguenti disposizioni: a) commi da 513 a 543 del presente articolo, per quanto attiene al riassetto organizzativo; b) articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con l'obiettivo di riduzione della spesa complessiva di personale. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni medesime per gli anni 2005 e 2006, sono disapplicate per gli enti di cui al presente comma, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

558. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui al comma 557 fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia

stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché del personale di cui al comma 1156, lettera f), purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive.

559. Il personale proveniente dai consorzi agrari ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e collocato in mobilità collettiva alla data del 29 settembre 2006 può essere inquadrato a domanda presso le regioni e gli enti locali nei limiti delle dotazioni organiche vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

560. Per il triennio 2007-2009 le amministrazioni di cui al comma 557, che procedono all'assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti e alle condizioni previste dal comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel bandire le relative prove selettive riservano una quota non inferiore al 60 per cento del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, esclusi gli incarichi di nomina politica, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006.

561. Gli enti che non abbiano rispettato per l'anno 2006 le regole del patto di stabilità interno non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo

Continua a pag. 44

trattazione. Viene esclusa la possibilità che dalla applicazione delle nuove disposizioni possano comunque derivare degli oneri aggiuntivi per lo stato.

Comma 549

Si stanziavano le risorse per il rinnovo dei contratti del personale pubblico che non è contrattualizzato, magistrati, forze dell'ordine, ambasciatori, prefetti ecc. Si prevedono risorse aggiuntive per il rinnovo dei contratti del personale della polizia di stato.

Comma 550

Si incrementa il Fondo per l'efficienza dei servizi del ministero dell'interno nella misura di 6 milioni di euro all'anno.

Comma 551

Si incrementano di 6 milioni di euro le risorse per il trattamento accessorio del personale dell'Anas.

Comma 552

Si incrementa di 1 milione di euro la disponibilità per la contrattazione decentrata integrativa del personale della Cassa di previdenza ed assistenza per i dipendenti dell'ex ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Comma 553

Si autorizza la spesa di 7 milioni di euro per il personale del ministero della

pubblica istruzione.

Comma 554

Le somme destinate a finanziare il rinnovo dei contratti del personale statale sono comprensive dell'Irap e degli oneri contributivi a carico delle amministrazioni.

Comma 555

Le limitazioni alla possibilità di rimborsare spese mediche previste dalla legge finanziaria 2006 non si applicano al personale dei vigili del fuoco e delle forze di polizia per i rischi connessi alla loro attività professionale.

Comma 556

Il tetto fissato dalla legge finanziaria per il rinnovo dei contratti del personale dipendente da altre p.a. diverse dallo stato, tra cui quello delle regioni e degli enti locali, si applica anche per il rinnovo di tali contratti. Siamo dinanzi ad una disposizione che riprende disposizioni contenute in ogni legge finanziaria. Gli oneri per il rinnovo di tali contratti sono posti a carico delle singole amministrazioni.

Comma 557

Gli enti locali soggetti al patto di stabilità, cioè le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, concorrono al contenimento delle spese

per il personale. A tal fine essi utilizzano le norme dettate dalla legge finanziaria per la razionalizzazione delle proprie strutture organizzative, nonché le misure stabilite dalla legge finanziaria 2006 per il contenimento delle spese per la contrattazione integrativa decentrata. Si dispone la disapplicazione a partire dall'anno 2007 delle norme che limitano le assunzioni a tempo indeterminato ed il vincolo di riduzione di almeno l'1% delle spese per il personale. Ricordiamo che le spese per il personale vengono comprese tra quelle soggette al patto di stabilità. Si stabilisce comunque che tali disposizioni continuino ad applicarsi per tutto il 2006; ricordiamo che tra tali disposizioni è compresa quella che dispone il divieto di effettuare assunzioni di personale per gli enti che non rispettano il vincolo alla riduzione di almeno l'1% della spesa per il personale.

Comma 558

Viene prevista per gli enti soggetti al patto di stabilità la possibilità di stabilizzare il personale precario. Sono interessati i dipendenti non appartenenti alle qualifiche dirigenziali che sono in una delle seguenti condizioni: essere in servizio da almeno tre anni, anche non continuativi o che conseguano tale requisito a seguito di contratti stipulati entro lo scorso 29 settembre 2006

o che sia stato in servizio per almeno tre anni nell'ultimo quinquennio. Si prevede che questa possibilità maturi per i dipendenti che stati assunti tramite procedure selettive o concorsuali ovvero attraverso le previsioni dettate da norme di legge. Tale possibilità è estesa anche ai lavoratori socialmente utili. Nel caso in cui manchi tali requisiti si provvede attraverso lo svolgimento di specifiche prove selettive.

Comma 559

Il comma prevede che, a richiesta ed entro il limite delle dotazioni organiche, il personale proveniente dai vecchi consorzi agrari possa essere assunto da parte delle regioni e degli enti locali.

Comma 560

Una quota non inferiore al 60% delle assunzioni a tempo determinato è riservata da parte delle amministrazioni ai collaboratori coordinati e continuativi in servizio presso l'ente da almeno un anno alla data dello scorso 29 settembre 2006. Sono escluse da tale possibilità le collaborazioni aventi una natura di nomina politica, quali per esempio quelle degli uffici di staff degli organi politici.

Comma 561

Viene vietata la assunzione a qualsiasi titolo e per qualunque forma di contratto, formula nuova aggiunta quest'an-

Segue da pag. 43

di contratto.

562. Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'Irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558.

563. Il personale, già appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato distaccato presso l'Ente tabacchi italiani, dichiarato in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, attualmente inquadrato nel ruolo fino a esaurimento, previsto dall'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 283 del 1998 e inserito nella specifica sezione I/G prevista dal decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001, che ne fa esplicita richiesta, viene assegnato anche in posizione di soprannumero, salvo riassetto al verificarsi delle relative vacanze organiche, nei ruoli degli enti presso i quali presta al momento servizio. Su dichiarazione dei relativi enti è riconosciuta l'eventuale professionalità acquisita con l'assegnazione della qualifica o profili corrispondenti. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, senza aggravio di spesa, ad assegnare agli enti le relative risorse finanziarie, attualmente attestate in un unico capitolo di spesa di bilancio gestito dal Dipartimento per le politiche

fiscali.

564. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. La quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice, annualmente destinata con delibera di Giunta al miglioramento della circolazione sulle strade, può essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro».

565. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del protocollo d'intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per un patto nazionale per la salute, sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, in data 28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione:

a) gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando quanto previsto per gli anni 2005 e 2006 dall'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e, per l'anno 2006, dall'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'Irap, non superino per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento. A tale fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni;

b) ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a), le spese di personale sono considerate al netto: 1) per l'anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; 2) per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004. Sono comunque fatte salve, e pertanto devono essere escluse sia per l'anno 2004 sia per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati nonché le spese relative alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

c) gli enti destinatari delle disposizioni di cui alla lettera a), nell'ambito degli indirizzi fissati dalle regioni nella loro autonomia, per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dalla medesima lettera:

1) individuano la consistenza organica del personale dipendente a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 2006 e la relativa spesa;

2) individuano la consistenza del personale che alla medesima data del 31 dicembre 2006 presta servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni e la relativa spesa;

3) predispongono un programma annuale di revisione delle predette consistenze finalizzato alla riduzione della spesa complessiva di personale. In tale ambito e nel rispetto dell'obiettivo di cui alla lettera a), può essere va-

lutata la possibilità di trasferire le posizioni di lavoro già ricoperte da personale precario in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato. A tale fine le regioni nella definizione degli indirizzi di cui alla presente lettera possono nella loro autonomia far riferimento ai principi desumibili dalle disposizioni di cui ai commi da 513 a 543;

4) fanno riferimento, per la determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa, alle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con gli obiettivi di riduzione della spesa complessiva di personale e di rideterminazione della consistenza organica;

d) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge per gli enti del Servizio sanitario nazionale le misure previste per gli anni 2007 e 2008 dall'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall'articolo 1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono sostituite da quelle indicate nel presente comma;

e) alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti dalle disposizioni di cui alla lettera a) per gli anni 2007, 2008 e 2009, nonché di quelli previsti per i medesimi enti del Servizio sanitario nazionale dall'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per gli anni 2005 e 2006 e dall'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2006, si provvede nell'ambito del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105

del 7 maggio 2005. La regione è giudicata adempiente accertato l'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti. In caso contrario la regione è considerata adempiente solo ove abbia comunque assicurato l'equilibrio economico.

566. Al fine di dare continuità alle attività di sorveglianza epidemiologica, prevenzione e sperimentazione di cui alla legge 19 gennaio 2001, n. 3, gli Istituti zooprofilattici sperimentali sono autorizzati a procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato, nei limiti della dotazione organica all'uopo rideterminata e del finanziamento complessivo deliberato annualmente dal Cipe, integrato dalla quota parte della somma di cui al terzo periodo del presente comma. Nelle procedure di assunzione si provvede prioritariamente alla stabilizzazione del personale precario, che sia in servizio da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 ovvero che sia stato in servizio per almeno tre anni anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge purché abbia superato o superi prove selettive di natura concorsuale. A far data dal 2007 lo stanziamento annuo della legge 19 gennaio 2001, n. 3, è rideterminato in euro 30.300.000. Il Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti gli Istituti zooprofilattici sperimentali, definisce con apposito programma annuale le attività da svolgere nonché i criteri e i parametri di distribuzione agli stessi di quota parte del predetto stanziamento.

567. È autorizzata, a decorrere dal 2007, la spesa di euro 6 milioni da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all'incenti-

Commenti

no e che rafforza il contenuto vincolante della disposizione, da parte delle amministrazioni locali che, ad esso soggette, non hanno rispettato il patto di stabilità nell'anno 2006.

Comma 562

Gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità, cioè i comuni al di sotto di 5.000 abitanti, le comunità montane e le unioni di comuni, hanno l'obbligo di mantenere invariata la spesa per il personale sostenuta nell'anno 2004. Per cui, a differenza del 2006, non si applica il vincolo della riduzione dell'1%. Tale spesa deve essere calcolata al netto degli aumenti contrattuali. Tali amministrazioni possono inoltre effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato entro il tetto delle cessazioni verificatesi nell'anno precedente. In tale tetto sono comprese anche le assunzioni disposte per la stabilizzazione di personale precario.

Comma 563

Viene disposto l'assorbimento del personale già dipendente della amministrazione autonoma dei monopoli di stato ed in distacco presso l'ente tabacchi italiani e che è attualmente in posizione di soprannumero. Essi vengono assunti presso l'ente nel quale prestano attualmente

servizio e può essere loro riconosciuta la professionalità acquisita.

Comma 564

Si prevede che i comuni possano destinare le quote dei proventi derivanti dalle sanzioni per la inosservanza del codice della strada destinata al miglioramento dei servizi a finanziarie ed i rinnovi stagionali a progetto ed il ricorso a forme di flessibilità nel lavoro nell'ambito di specifici programmi di miglioramento della circolazione stradale. Tale scelta deve essere effettuata con deliberazione di giunta.

Comma 565

Gli enti del servizio sanitario nazionale devono ridurre la spesa per il personale dell'anno 2007 in misura almeno pari all'1,4% della spesa 2004. In tale ambito sono previsti anche gli oneri per le assunzioni a tempo determinato, per le collaborazioni coordinate e continuative e per le altre forme di assunzione flessibili. Sono esclusi gli oneri per il rinnovo dei contratti, gli arretrati corrisposti nell'anno 2004, gli oneri finanziati con risorse comunitarie e da specifici progetti di ricerca. È inoltre previsto per tali enti di determinare le proprie dotazioni organiche, di ridurre la spesa per il personale, anche

considerando la possibilità di stabilizzare il personale precario, e di contenere gli oneri per la contrattazione decentrata integrativa. L'attuazione di tali disposizioni è monitorata dalla Conferenza unificata e queste norme sostituiscono quelle precedenti. Gli enti destinatari delle disposizioni sono tenuti a una serie di adempimenti: a) individuano la consistenza organica del personale dipendente a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 2006 e la relativa spesa; b) individuano la consistenza del personale che alla medesima data del 31 dicembre 2006 presta servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni e la relativa spesa; c) predispongono un programma annuale di revisione delle consistenze viste sopra, finalizzato alla riduzione della spesa complessiva di personale. In tale ambito può essere valutata la possibilità di trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte da personale precario in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato; d) fanno riferimento, per la determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa, alle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 189, 191 e 194, della

legge 23 dicembre 2005, n. 266, al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con gli obiettivi di riduzione della spesa complessiva di personale e di rideterminazione della consistenza organica.

Comma 566

Gli istituti zooprofilattici sono autorizzati ad effettuare assunzioni di personale, con priorità alla stabilizzazione dei lavoratori precari ed entro il tetto dei posti vuoti nella propria dotazione organica.

Comma 567

Il fondo per la contrattazione integrativa decentrata del ministero degli esteri è incrementato di 6 milioni di euro.

Comma 568

Una quota non superiore a 10 milioni di euro all'anno, derivante dall'aumento delle tariffe consolari, è destinata ad incrementare le risorse per la rete delle organizzazioni consolari italiane all'estero.

Comma 569

Sono abrogate le relative disposizioni in materia di incentivazione al personale previste dalla legge finanziaria 2003.

Comma 570

Le risorse per la professionalizzazione

valore della produttività del personale delle aree funzionali in servizio presso il Ministero degli affari esteri in relazione all'incremento dei compiti a esso assegnati e connessi al supporto delle missioni umanitarie, di stabilizzazione e di ricostruzione in atto, di cui alla legge 4 agosto 2006, n. 247, e al decreto legge 28 agosto 2006, n. 253, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270, ivi incluse la gestione e l'amministrazione degli interventi.

568. Una quota delle maggiori entrate di ciascun anno provenienti dalla applicazione della tariffa consolare di cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, certificate con decreto del Ministro degli affari esteri, nel limite di 10 milioni di euro annui, è destinata al funzionamento e alla razionalizzazione delle sedi all'estero.

569. L'articolo 80, comma 42, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è abrogato.

570. Gli oneri previsti dalla tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonché dalla tabella C allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, sono ridotti del 15 per cento in ragione d'anno a decorrere dall'anno 2007.

571. Al fine di potenziare l'attività ispettiva, il Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro è incrementato di sessanta unità di personale, di cui tre tenenti colonnelli/maggiori, un capitano, venticinque ispettori, quattordici sovrintendenti e diciassette appuntati/carabinieri, da considerare in soprannumero rispetto all'organico dell'Arma dei carabinieri previsto dalle norme vigenti.

572. Per le finalità di cui al comma 571, è autorizzato il ricorso ad arruolamenti straordinari, per un numero corrispondente di unità di personale, in

deroga a quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

573. Nel nuovo contingente di cui al comma 571 deve essere previsto almeno il 50 per cento di unità già in possesso di esperienza e capacità operativa nella materia giuslavoristica.

574. Al fine di potenziare gli strumenti per la lotta all'economia e alle altre forme di criminalità organizzata in campo ambientale, anche attraverso azioni di ricerca operativa e di intelligenza, e per ottimizzare gli interventi di prevenzione e repressione delle violazioni commesse in danno dell'ambiente sul territorio nazionale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato ad avvalersi di strutture specialistiche del Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente, che è a tale fine autorizzato per l'anno 2007 a ricorrere ad arruolamenti straordinari fino a un massimo di venti unità di personale, di cui sei tenenti, dodici ispettori e due appuntati/carabinieri, da considerare in soprannumero rispetto all'organico dell'Arma dei carabinieri previsto dalle norme vigenti.

575. Il trattamento economico complessivo dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, è ridotto del 30 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2007.

576. Per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, l'adeguamento retributivo previsto dall'articolo 24, commi 1 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, fermo restando il procedimento di determinazione ivi disciplinato, è corrisposto per gli anni 2007 e 2008 nella misura del 70 per cento, con riferimento al personale con

retribuzioni complessivamente superiori a 53.000 euro annui, senza dare luogo a successivi recuperi, con applicazione nell'anno 2009 nella misura piena dell'indice di adeguamento e reintegrazione della base retributiva cui applicarlo.

577. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 34, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono anche disciplinati i criteri applicativi dell'articolo 22-bis, comma 1, dello stesso decreto legge, sulla base dei medesimi principi e modalità. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo del presente comma trova applicazione anche nei confronti del personale di cui all'articolo 5, terzo comma, della legge 10 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, nonché del personale di cui all'articolo 65, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, in relazione ai trattamenti indennitari comunque denominati in godimento.

578. L'articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni, agli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia nonché ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, collocati in aspettativa senza assegni presso soggetti e organismi pubblici, è riconosciuta l'anzianità di servizio. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati formati alla data di entrata in vigore della presente legge.

579. Sui provvedimenti di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 577, aventi riflessi sull'organizzazione e sulla

gestione dei rapporti di lavoro o sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti, sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

580. Al fine di contribuire all'ammmodernamento delle amministrazioni pubbliche, di migliorare la qualità delle attività formative pubbliche, di garantire una selezione rigorosa della dirigenza dello Stato e di fornire adeguato sostegno alle amministrazioni nella valutazione dei loro fabbisogni formativi e nella sperimentazione delle innovazioni organizzative e gestionali, è istituita l'Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche-Scuola nazionale della pubblica amministrazione, di seguito indicata come Agenzia per la formazione. Essa è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa e contabile e sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. La Scuola superiore della pubblica amministrazione è soppressa a far tempo dal 31 marzo 2007 e le relative dotazioni finanziarie, strumentali e di personale sono trasferite alla Agenzia, la quale subentra nei suoi rapporti attivi e passivi e nei relativi diritti e obblighi. L'Istituto diplomatico, la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno e la Scuola superiore dell'economia e delle finanze fanno parte dell'Agenzia per la formazione, che ne coordina l'attività, mantenendo la loro autonomia organizzativa e l'inquadramento nelle rispettive amministrazioni. Il regolamento di cui al comma 585 provvede alle necessarie armonizzazioni ordinarie.

581. L'Agenzia per la formazione ha i seguenti compiti: raccolta, elaborazione e sviluppo delle metodologie formative; ricerca, sviluppo, sperimentazione e trasferimento delle innova-

zioni di processo e di prodotto delle pubbliche amministrazioni; accreditamento delle strutture di formazione; cooperazione europea e internazionale in materia di formazione e innovazione amministrativa; supporto, consulenza e assistenza alle amministrazioni pubbliche nell'analisi dei fabbisogni formativi, nello sviluppo e trasferimento di modelli innovativi, nella definizione dei programmi formativi.

582. Il reclutamento e la formazione dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato è affidata alla Agenzia per la formazione e alle Scuole speciali, costituite per il reclutamento e la formazione del personale delle carriere militare e dei Corpi di polizia. Il reclutamento e la formazione dei segretari comunali e provinciali resta affidato alla Scuola superiore della pubblica amministrazione locale, della quale gli enti locali possono avvalersi altresì per la formazione dei loro dirigenti.

583. Salvo quanto disposto dal comma 582, le pubbliche amministrazioni si avvalgono, per la formazione e l'aggiornamento professionale dei loro dipendenti, di istituzioni o organismi formativi pubblici o privati dotati di competenza ed esperienza adeguate, a tal fine inseriti in un apposito elenco nazionale tenuto dalla Agenzia per la formazione, che provvede alla relativa attività di accreditamento e certificazione. Ai fini dello svolgimento delle iniziative di formazione e aggiornamento professionale di propri dipendenti, da esse promosse, le pubbliche amministrazioni procedono alla scelta dell'istituzione formativa, mediante procedura competitiva tra le strutture accreditate.

584. Entro il 28 febbraio di ogni anno il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per

Continua a pag. 46

delle forze armate sono ridotte del 15% all'anno a partire dal 2007.

Comma 571

Viene incrementato l'organico dei carabinieri preposti alla tutela del lavoro, con riferimento a professionalità elevate.

Comma 572

Si dispone la possibilità di effettuare assunzioni di carabinieri per la tutela del lavoro.

Comma 573

Nel nuovo contingente dei carabinieri per la tutela del lavoro una quota deve essere riservata ad esperti di diritto del lavoro nell'ambito delle professionalità elevate.

Comma 574

Viene incrementato l'organico dei carabinieri per la tutela dell'ambiente nella misura prevista dal comma.

Comma 575

Il trattamento economico dei ministri e dei sottosegretari che sono parlamentari viene ridotto del 30%.

Comma 576

Il personale statale non contrattua-

lizzato (magistrati, professori universitari, prefetti, ambasciatori, forze di polizia) che riceve un trattamento economico superiore a 53.000 euro annui si vede nell'anno 2007 corrisposti gli incrementi di adeguamento del proprio compenso nella misura del 70%, senza diritto al recupero di tali somme.

Comma 577

Si dispone la riduzione di forme di trattamento economico accessorio per specifiche categorie di personale pubblico non contrattualizzato.

Comma 578

Ai magistrati, dirigenti, avvocati dello stato ed alle altre categorie indicate nel comma viene riconosciuta l'anzianità di servizio per i periodi di svolgimento di attività con collocamento in aspettativa presso altre amministrazioni pubbliche, fatta salva la esecuzione dei giudicati formati.

Comma 579

Sulla applicazione di tutte le disposizioni per il personale devono essere previamente sentite le organizzazioni sindacali. Siamo dinanzi ad un vincolo che ha carattere procedurale e che non determina la necessità di arrivare ad una specifica intesa.

Comma 580

Viene istituita la Agenzia per la formazione del personale e dei dirigenti della pubblica amministrazione - Scuola nazionale della pubblica amministrazione. Essa viene sottoposta alla vigilanza della presidenza del consiglio dei ministri. Tale Agenzia prende il posto di quelle esistenti per le amministrazioni centrali. La Scuola superiore della pubblica amministrazione cessa dalla fine del prossimo mese di marzo 2007 e tutto il personale e le dotazioni sono trasferite a tale organismo. Analogamente si stabilisce che l'Istituto diplomatico, la Scuola Superiore della amministrazione dell'interno e la Scuola superiore della economia e delle finanze entrino a far parte della Agenzia, ma che mantengano la propria autonomia organizzativa e l'inquadramento nelle proprie amministrazioni.

Comma 581

Alla Agenzia nazionale sono attribuiti i compiti di supporto alle attività di formazione delle p.a., di assistenza alla definizione dei piani formativi, assistenza europea ed accreditamento e di ricerca e supporto. Siamo cioè dinanzi ad una nuova struttura che si coordina con quelle esistenti e che proietta la propria attività in direzione della uni-

ficazione delle attività che hanno caratteristiche di tipo trasversale e comuni alle p.a.

Comma 582

La selezione del personale dirigenziale pubblico è attribuita ad ogni singola scuola ed a quelle del personale militare. Rimangono ferme le competenze di selezione dei segretari attribuite alla Scuola superiore della pubblica amministrazione locale, con la quale possono convenzionarsi gli enti locali per la formazione del proprio personale. Il che ne sottolinea ed amplia il ruolo.

Comma 583

L'accreditamento delle strutture pubbliche e private che possono svolgere attività formativa per le p.a. è devoluto alla Agenzia nazionale per la formazione. Siamo dinanzi ad una novità assoluta per il nostro paese. L'Agenzia svolge al riguardo anche i compiti di certificazione. Nella scelta dei soggetti a cui affidare le proprie attività formative le p.a. devono utilizzare metodi selettivi di scelta del contraente.

Comma 584

Il numero dei posti dei dirigenti dello stato da mettere a concorso attraverso le selezioni delle Scuole nazionali è stabili-

Segue da pag. 45

le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore pubblico, stabilisce il numero di posti di dirigente dello Stato e degli enti pubblici nazionali messi a concorso dalla Agenzia per la formazione, ripartendoli tra il concorso riservato a dipendenti pubblici in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e il concorso aperto ai cittadini dei Paesi dell'Unione europea in possesso di qualificata formazione universitaria.

585. Con uno o più regolamenti adottati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'interno, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede a dare attuazione alle disposizioni dei commi precedenti, a riformare il sistema della formazione dei dirigenti e dipendenti delle pubbliche amministrazioni e di sostegno all'innovazione e alla modernizzazione delle amministrazioni pubbliche e a riordinare le relative strutture pubbliche o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nonché i loro strumenti di finanziamento, in modo da ridurre l'ammontare delle spese attualmente sostenute e da conseguire consistenti miglioramenti nella qualità e nei risultati dell'attività formativa e di sostegno all'innovazione, attenendosi ai seguenti criteri:

a) accorpamento delle strutture nazionali preposte a fun-

zioni coincidenti o analoghe, con eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni;

b) precisa indicazione delle missioni e dei compiti di ciascuna struttura;

c) disciplina della missione e dell'attività della Agenzia per la formazione come struttura di governo e coordinamento unitario del sistema della formazione pubblica, in attuazione di quanto disposto dai commi 580 e 581; attribuzione all'Agenzia dei poteri necessari per assicurare la razionalizzazione delle attività delle strutture di cui al comma 580, la realizzazione delle sinergie possibili, la gestione unitaria e coordinata delle relative risorse finanziarie;

d) definizione dell'organizzazione della Agenzia per la formazione, anche mediante la previsione di autonome strutture organizzative; definizione dei suoi organi di indirizzo, direzione e supervisione scientifica, assicurando una qualificata partecipazione di esperti della formazione e della innovazione amministrativa, italiani e stranieri, e di alti dirigenti pubblici, individuati anche su indicazione delle regioni, delle autonomie locali e delle parti sociali; istituzione di un comitato di coordinamento presieduto dal Presidente dell'Agenzia per la formazione e formato dai direttori delle Scuole speciali e delle strutture autonome;

e) a eccezione delle Scuole di cui ai commi 580 e 582, soppressione delle strutture aventi finalità identiche o analoghe a quelle elencate nel comma 581; attribuzione all'Agenzia per la formazione delle relative attività e dotazioni umane, strumentali e finanziarie, ivi compresi i rapporti di lavoro a tempo determinato e le collaborazioni coordinate e continuative o di progetto; scorporo e attribuzione all'Agenzia per la forma-

zione degli uffici o delle risorse dedicati o comunque impiegati, nel corso del 2006, alle attività di cui al predetto comma 581, nell'ambito di strutture o organismi pubblici o comunque partecipati dallo Stato non destinati alla soppressione in quanto svolgenti anche altre attività;

f) trasferimento del personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in servizio presso gli organismi di cui alla lettera e), oggetto della soppressione o dello scorporo e del conferimento all'Agenzia per la formazione, nei ruoli organici dell'Agenzia stessa, secondo i criteri di equiparazione tra figure professionali, stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato sulla base di apposito accordo con le organizzazioni sindacali. Il personale trasferito nei ruoli organici dell'Agenzia per la formazione mantiene il trattamento economico in godimento presso le strutture di provenienza. Si applica il disposto dell'articolo 11, commi 5 e 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

586. Dalla attuazione dei regolamenti di cui al comma 585 dovrà derivare una riduzione di spesa non inferiore a 3 milioni di euro nel 2007 e a 6 milioni di euro negli anni 2008 e seguenti.

587. Entro il 30 aprile di ciascun anno le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle società a totale o parziale partecipazione da parte delle amministrazioni medesime, indicando la ragione sociale, la misura della partecipazione, la durata dell'impegno, l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, il numero dei rappresentanti dell'ammini-

strazione negli organi di governo, il trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante.

588. Nel caso di mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui al comma 587, è vietata l'erogazione di somme a qualsiasi titolo da parte dell'amministrazione interessata a favore del consorzio o della società, o a favore dei propri rappresentanti negli organi di governo degli stessi.

589. Nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 587 e 588 una cifra pari alle spese da ciascuna amministrazione sostenuta nell'anno viene detratta dai fondi a qualsiasi titolo trasferiti a quella amministrazione dallo Stato nel medesimo anno.

590. Le disposizioni di cui ai commi 587, 588 e 589, costituiscono per le regioni principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea.

591. I dati raccolti ai sensi del comma 587 sono pubblici, e sono esposti nel sito web del Dipartimento della funzione pubblica. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione riferisce annualmente alle Camere.

592. All'articolo 43, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: «legge 28 febbraio 1986, n. 41» sono aggiunte le seguenti: «gli effetti si estendono anche alle eventuali partite debitorie pregresse a carico dell'Ente definite alla data di entrata in vigore della presente legge».

593. Fermo restando quanto previsto al comma 466, per gli amministratori delle società partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato, la retribuzione dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni di cui

all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, dei consulenti, dei membri di commissioni e di collegi e dei titolari di qualsivoglia incarico corrisposto dallo Stato, da enti pubblici o da società a prevalente partecipazione pubblica non quotate in borsa, non può superare quella del primo presidente della Corte di cassazione. Nessun atto comportante spesa ai sensi del precedente periodo può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento. In caso di violazione, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso in solido, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita.

594. Fatti salvi gli uffici di rappresentanza delle regioni presso gli organi dell'Unione europea, non possono essere coperte con fondi derivanti da trasferimenti a qualunque titolo da parte dello Stato le spese sostenute dalle regioni per l'acquisto o la gestione di sedi di rappresentanza in Paesi esteri, o per la istituzione di uffici o di strutture comunemente denominate per la promozione economica, commerciale, turistica.

595. Qualora le regioni sostengano spese ricadenti nelle fattispecie di cui al comma precedente, una cifra pari alle spese da ciascuna regione sostenute nell'anno viene detratta dai fondi a qualsiasi titolo complessivamente trasferiti a quella regione dallo Stato nel medesimo anno.

596. Le disposizioni di cui ai commi 594 e 595 costituiscono

Commenti

to annualmente, entro il mese di febbraio, dal Consiglio dei ministri, precisando la quota riservata ai dipendenti pubblici e quella per l'accesso dall'esterno.

Comma 585

Con dpr, alla cui stesura concorrono i ministri interessati, da emanare entro il mese di marzo sono dettate le regole e le procedure per la attivazione della Agenzia per la formazione. I criteri che il comma fissa sono destinati ad arrivare alla migliore integrazione tra le varie scuole, a valorizzare la professionalità dei componenti i suoi organismi dirigenti ed il suo corpo docente, alla soppressione delle altre strutture formative pubbliche diverse da quelle prima indicate e ad evitare i rischi di sovrapposizione nelle attività. Tra i criteri per l'attivazione dell'Agenzia si prevede la mobilità del personale interessato; la definizione dell'organizzazione anche mediante la previsione di autonome strutture organizzative; la definizione degli organi di indirizzo, direzione e supervisione scientifica, assicurando una qualificata partecipazione di esperti della formazione e della innovazione amministrativa, italiani e stranieri, e di alti dirigenti pubblici, individuati anche su indicazione delle regioni, delle autonomie locali e delle parti sociali; l'istituzione di un comitato di coordinamento presieduto dal pre-

sidente dell'Agenzia e formato dai direttori delle scuole speciali e delle strutture autonome.

Comma 586

La razionalizzazione delle scuole di formazione della p.a. centrale deve determinare un risparmio di spesa nell'anno 2007 di almeno 3 milioni di euro che devono diventare almeno 6 a partire dal successivo anno.

Comma 587

Screening minuzioso sulle partecipazioni della pubblica amministrazione. Il comma infatti dispone che entro il 30 aprile di ciascun anno, le amministrazioni statali, regionali e locali rendano noto per via telematica o tramite supporto magnetico al Dipartimento della funzione pubblica, l'elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle società, a totale o parziale partecipazione delle stesse. L'indicazione dovrà contenere la ragione sociale, la misura della partecipazione, la durata dell'impegno, l'onere che grava sul bilancio della p.a. partecipante, nonché il numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e il trattamento economico loro spettante.

Commi 588-589

Sono previste sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al com-

ma precedente. In dettaglio, se le comunicazioni sono omesse o incomplete, è fatto divieto all'amministrazione interessata di erogare somme a qualsiasi titolo a favore del consorzio o della società, nonché a favore dei propri rappresentanti negli organi di governo delle stesse. In aggiunta, lo stato decurerà una cifra pari alle spese da ciascuna amministrazione sostenuta nell'anno dai fondi a qualsiasi titolo trasferiti alla predetta amministrazione nel medesimo anno.

Comma 590

Le disposizioni di cui ai commi 587, 588 e 589, per le regioni costituiscono un principio di coordinamento della finanza pubblica ai fini del rispetto del Patto di stabilità.

Comma 591

I dati raccolti dal sistema di informazioni previsto dal comma 587 sono pubblici, verranno esposti nel sito web del Dipartimento della funzione pubblica e, a cura del ministro per le riforme ed innovazioni nella pubblica amministrazione, saranno riferiti con apposita relazione annuale alle camere.

Comma 592

Il comma nel ribadire che l'Enpals non è tenuto a versare un contributo di solidarietà al fondo pensioni lavoratori di-

pendenti, così come prevede l'articolo 43, comma 1, lettera b) della finanziaria 2003, estende gli effetti di questa disposizione anche alle eventuali partite debitorie pregresse che siano definite all'1/1/2007

Comma 593

Fermo restando le disposizioni previste dal comma 466 relative al tetto del compenso verso amministratori investiti di particolari cariche (500.000 euro annui più una quota variabile non superiore al 50% della retribuzione fissa se si raggiungono risultati), la retribuzione dei dirigenti della pubblica amministrazione, consulenti, componenti di commissioni e titolari di incarico conferito dallo stato, da enti pubblici o da società a prevalenza pubblica non può superare quella del primo presidente della Corte di cassazione. Inoltre, i relativi atti di spesa, comprensivi del destinatario e dell'ammontare del compenso, dovranno preventivamente essere resi noti sul sito web dell'amministrazione o del soggetto concedente e comunicato al governo e al parlamento. L'inosservanza di tali disposizioni, oltre a sancire la mancata attuazione dell'atto de quo, comporta che l'amministratore che ha disposto il pagamento e il destinatario del medesimo dovranno rimborsare, a titolo di danno erariale, una somma pari a dieci volte l'am-

principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea.

597. Fatti salvi gli uffici di rappresentanza delle associazioni nazionali degli enti locali presso gli organi dell'Unione europea, non è consentito a comuni e province, anche in forma associata, acquistare o gestire sedi di rappresentanza in Paesi esteri, o l'istituzione di uffici o di strutture comunque denominate per la promozione economica, commerciale, turistica.

598. fatto altresì divieto a comuni e province di coprire, con fondi derivanti da trasferimenti a qualunque titolo da parte dello Stato, le spese sostenute, anche in forma associata, nell'ambito delle fattispecie di cui al comma 596.

599. Qualora gli enti locali sostengano, anche in forma associata, spese ricadenti nelle fattispecie di cui al comma 596, una cifra pari alle spese da ciascun ente sostenute nell'anno viene detratta dai fondi a qualsiasi titolo complessivamente trasferiti a quell'ente dallo Stato nel medesimo anno.

600. All'articolo 1, comma 213-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: «dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)» sono inserite le seguenti: «, dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Enpals), dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (Ipsema)».

601. A decorrere dall'anno 2007, al fine di aumentare l'efficienza e la celerità dei processi di finanziamento a favore delle scuole statali, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, in apposita unità previsionale di base, i seguenti fondi: «Fondo per

le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato» e «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche». Ai predetti fondi affluiscono gli stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione «Strutture scolastiche» e «Interventi integrativi disabili», nonché gli stanziamenti iscritti nel centro di responsabilità «Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del bilancio» destinati a integrare i fondi stessi. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse di cui al presente comma. Al fine di avere la completa conoscenza delle spese effettuate da parte delle istituzioni scolastiche a valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla costituzione dei predetti fondi, il Ministero della pubblica istruzione procede a una specifica attività di monitoraggio.

602. Le disponibilità iscritte nel fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, non utilizzate nel corso dell'anno di competenza, sono utilizzate nell'esercizio successivo. La quota del predetto fondo non ripartita nell'anno 2006 è assegnata nell'anno 2007, alle istituzioni scolastiche autonome, per il miglioramento dell'offerta formativa e per la formazione del personale, sulla base di quanto previsto dalla direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 33 del 3 aprile 2006.

603. Tutti i collegi universitari gestiti da fondazioni, enti morali, nonché enti ecclesiastici che abbiano le finalità di cui all'articolo 1, comma 4, primo perio-

do della legge 14 novembre 2000, n. 338, e iscritti ai registri delle prefetture, sono equiparati ai collegi universitari legalmente riconosciuti.

604. Ai collegi universitari di cui al comma 603 è applicata l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

605. Per meglio qualificare il ruolo e l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:

a) nel rispetto della normativa vigente, la revisione, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei criteri e dei parametri per la formazione delle classi al fine di valorizzare la responsabilità dell'amministrazione e delle istituzioni scolastiche, individuando obiettivi, da attribuire ai dirigenti responsabili, articolati per i diversi ordini e gradi di scuola e le diverse realtà territoriali, in modo da incrementare il valore medio nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4. Si procede, altresì, alla revisione dei criteri e parametri di riferimento ai fini della riduzione della dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (Ata). L'adozione di interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli insuccessi scolastici attraverso la flessibilità e l'individualizzazione della didattica, anche al fine di ridurre il fenomeno delle ripetenze;

b) il perseguimento della sostituzione del criterio previsto

dall'articolo 40, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con l'individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate, tramite una stretta collaborazione tra regioni, uffici scolastici regionali, aziende sanitarie locali e istituzioni scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi;

c) la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, circa la concreta fattibilità dello stesso, per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente. Analogo piano di assunzioni a tempo indeterminato è predisposto per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (Ata), per complessive 20.000 unità. Le nomine disposte in attuazione dei piani di cui alla presente lettera sono conferite nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Contestualmente all'applicazione del piano triennale, il Ministro della pubblica istruzione realizza un'attività di monitoraggio sui cui risultati, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, anche al fine di individuare nuove modalità di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli attuali sistemi di reclutamento del personale docente,

nonché di verificare, al fine della gestione della fase transitoria, l'opportunità di procedere a eventuali adattamenti in relazione a quanto previsto nei periodi successivi. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie a esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (Siss), i corsi biennali accademici di secondo livello a indirizzo didattico (Cobaslid), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (Cnpi), è successivamente disciplinata la valutazione dei titoli e dei servizi dei docenti inclusi nelle predette graduatorie ai fini della partecipazione ai futuri concorsi per esami e titoli. In correlazione alla predisposizione del piano per l'assunzione a tempo indeterminato per il personale docente previsto dalla presente lettera, è abrogata con effetto dal 1° settembre 2007 la disposizione di cui al punto B.3), lettera h), del-

Continua a pag. 48

montare eccedente la cifra consentita.

Comma 594

Tagli al proliferare di «ambasciate» delle regioni. Infatti, con i fondi derivanti trasferimenti dello Stato alle regioni, queste non possono coprire le spese di acquisto o di gestione di sedi di rappresentanza in Paesi esteri, nonché le spese che scaturiscono dall'istituzione di uffici o di strutture comunque denominate per la promozione economica, commerciale e turistica. La disposizioni non si applica espressamente agli uffici di rappresentanza delle regioni presso gli organi dell'Unione europea.

Comma 595

Qualora una regione dovesse sostenere spese di cui al comma 594, nel medesimo anno si decurterà una pari somma dai fondi a qualsiasi titolo trasferiti dallo stato a quella regione.

Comma 596

Le spese di cui al comma 594 costituiscono principi per il rispetto del patto di stabilità.

Commi 597-598

Stroncata la possibilità per gli enti territoriali di istituire proprie sedi di rappresentanza all'estero. Il comma infatti, tranne nel caso di uffici di rappresen-

ta delle associazioni nazionali degli enti locali presso organi dell'Ue, non permette a comuni e province, anche in forma associata, di acquistare o gestire sedi di rappresentanza all'estero o comunque di istituire uffici o strutture per la promozione turistica, economica e commerciale. I comuni e le province non potranno coprire in alcun modo le spese sostenute per gli interventi precedenti con fondi derivanti dai trasferimenti dello Stato.

Comma 599

Anche in questo caso se gli enti locali sostengano, anche in forma associata, spese relative a sedi o istituti all'estero, una cifra corrispondente, nel medesimo anno, sarà detratta dai fondi statali complessivamente trasferiti a quell'ente.

Comma 600

Dall'1/1/2007, con un'aggiunta al comma 213-bis della Finanziaria 2006, il comma dispone la riattivazione delle indennità di trasferta anche per il personale ispettivo dell'Enpals e dell'Ipsema. Indennità, lo si ricorda, che il comma 213 della Finanziaria 2006 aveva provveduto a sopprimere.

Comma 601

Nascono due fondi, dal 2007, per aumentare l'efficienza e la celerità dei pro-

cessi di finanziamento a favore delle scuole statali. A questi fondi, istituiti presso il ministero della pubblica istruzione, affluiranno gli stanziamenti dei capitoli iscritti alle u.p.b. del predetto ministero denominati «strutture scolastiche», «interventi integrativi disabili» e «programmazione e gestione ministeriale del bilancio». Un prossimo dm stabilirà criteri e parametri per l'assegnazione diretta delle risorse alle istituzioni scolastiche, sulle quali lo stesso ministero procederà ad una specifica attività di monitoraggio.

Comma 602

La legge 440/97 ha istituito il fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi. La direttiva 33 è il regolamento di attuazione della legge 440 circa la destinazione dei fondi.

Comma 603

Le finalità sono quelle di ospitare gli studenti universitari e di offrire anche agli altri iscritti alle università servizi di supporto alla didattica e alla ricerca e attività culturali e ricreative.

Comma 604

L'articolo 10 reca l'elenco delle operazioni esenti da imposta. Il comma 1, n. 20 indica tra le operazioni esenti quelle relative all'educazione, alla didattica e al-

la formazione dell'infanzia e della gioventù.

Comma 605

Prevede la rivisitazione dei criteri per la formazione delle classi in modo tale da aumentare il rapporto alunni classe dello 0,4. Secondo la relazione tecnica allegata alla Finanziaria, questa operazione comporterà un taglio di oltre 19 mila cattedre.

Il dispositivo prevede anche l'adozione di strategie per ridurre il numero degli alunni bocciati. Da questa operazione, sempre secondo la relazione tecnica, dovrebbe derivare un taglio di ulteriori 1455 cattedre.

E prevista anche la soppressione del rapporto 1.138 per l'individuazione del fabbisogno dei docenti di sostegno in organico di diritto.

Tale criterio sarà sostituito da procedure volte ad individuare il reale fabbisogno limitando al minimo gli scostamenti tra l'organico di diritto e l'organico di fatto.

Viene disposto, inoltre, un piano triennale di assunzioni nell'ordine di 150 mila docenti e 20 mila collaboratori scolastici, tecnici e impiegati amministrativi. Le assunzioni, però, restano vincolate all'autorizzazione del consiglio dei ministri, che continuerà a fissare il numero massimo di assunzioni da effettuare di

Segue da pag. 47

la tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto lette 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. È fatta salva la valutazione in misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla predetta data. Ai docenti in possesso dell'abilitazione in educazione musicale, conseguita entro la data di scadenza dei termini per l'inclusione nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/2006-2006/2007, privi del requisito di servizio di insegnamento che, alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996, è riconosciuto il diritto all'iscrizione nel secondo scaglione delle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media previsto dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto lette 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333. Sono comunque fatte salve le assunzioni a tempo indeterminato già effettuate su posti della medesima classe di concorso. Sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, una volta completate le nomine di cui al comma 619, si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali della procedura riservata bandita con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, che abbiano completato la relativa procedura concorsuale riservata, alla quale siano stati ammessi per effetto dell'aliquota aggiuntiva del 10 per cento e siano risultati idonei e non nominati in relazione al numero dei posti previsti dal

bando. Successivamente si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali delle procedure riservate bandite con decreto dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 100 del 20 dicembre 2002 e con il predetto decreto ministeriale 3 ottobre 2006, che abbiano superato il colloquio di ammissione ai corsi di formazione previsti dalle medesime procedure, ma non si siano utilmente collocati nelle rispettive graduatorie per la partecipazione agli stessi corsi di formazione. Detti candidati possono partecipare a domanda a un apposito periodo di formazione e sono ammessi a completare l'iter concorsuale sostenendo gli esami finali previsti nei citati bandi, inserendosi nelle rispettive graduatorie dopo gli ultimi graduati. L'onere relativo al corso di formazione previsto dal precedente periodo deve essere sostenuto nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Le nomine, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono conferite secondo l'ordine di indizione delle medesime procedure concorsuali. Nella graduatoria del concorso riservato indetto con il decreto dirigenziale 17 dicembre 2002 sono, altresì, inseriti, ulteriormente in coda, coloro che hanno frequentato nell'ambito della medesima procedura il corso di formazione, superando il successivo esame finale, ma che risultano privi del requisito di almeno un anno di incarico di presidenza;

d) l'attivazione, presso gli uffici scolastici provinciali, di attività di monitoraggio a sostegno delle competenze dell'autonomia scolastica relativamente alle supplenze brevi, con l'obiettivo di ricondurre gli scostamenti più significativi delle assenze ai valori medi nazionali;

e) ai fini della compiuta attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'adozione di un piano biennale di formazione per i docenti della scuola primaria, da realizzare negli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, finalizzato al conseguimento delle competenze necessarie per l'insegnamento della lingua inglese. A tale fine, per un rapido conseguimento dell'obiettivo, sono attivati corsi di formazione anche a distanza, integrati da momenti intensivi in presenza;

f) il miglioramento dell'efficienza ed efficacia degli attuali ordinamenti dell'istruzione professionale anche attraverso la riduzione, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei carichi orari settimanali delle lezioni, secondo criteri di maggiore flessibilità, di più elevata professionalizzazione e di funzionale collegamento con il territorio.

606. Il decreto concernente la materia di cui alla lettera a) del comma 605 è adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto concernente la materia di cui alla lettera b) del comma 605 è adottato d'intesa con il Ministro della salute. Il decreto concernente la materia di cui alla lettera c) del comma 605 è adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.

607. La tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto lette 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e successive modificazioni, è ridefinita con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Cnpi. Il decreto è adottato, a decorrere dal biennio 2007/2008-2008/2009, in occasione degli aggiornamenti biennali delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico di

cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Sono fatte salve le valutazioni dei titoli conseguiti anteriormente e già riconosciuti nelle graduatorie permanenti relative al biennio 2005/2006-2006/2007. Sono ridefinite, in particolare, le disposizioni riguardanti la valutazione dei titoli previsti dal punto C.11) della predetta tabella, e successive modificazioni. Ai fini di quanto previsto dal precedente periodo, con il decreto di cui al presente comma sono definiti criteri e requisiti per l'accredimento delle strutture formative e dei corsi.

608. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 35, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione dispone, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, un piano organico di mobilità, relativamente al personale docente permanentemente inidoneo ai compiti di insegnamento e collocato fuori ruolo. Tale piano, da definire entro il 30 giugno 2007, tiene conto prioritariamente dei posti vacanti, presso gli uffici dell'amministrazione scolastica, nonché presso le amministrazioni pubbliche in cui possono essere meglio utilizzate le professionalità del predetto personale. In connessione con la realizzazione del piano, il termine fissato dalle disposizioni di cui al citato articolo 35, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogato di un anno, ovvero fino al 31 dicembre 2008.

609. Il Ministro della pubblica istruzione dispone uno specifico piano di riconversione professionale del personale docente in soprannumero sull'organico provinciale, finalizzato all'assorbimento del medesimo personale. La riconversione, obbligatoria per i docenti interessati, è finalizzata alla copertura dei posti di insegnamento per

materie affini e dei posti di laboratorio compatibili con l'esperienza professionale maturata, nonché all'acquisizione del titolo di specializzazione per l'insegnamento sui posti di sostegno. L'assorbimento del personale di cui al presente comma trova completa attuazione entro l'anno scolastico 2007/2008.

610. Allo scopo di sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche nella dimensione dell'Unione europea e i processi di innovazione e di ricerca educativa delle medesime istituzioni, nonché per favorire l'interazione con il territorio, è istituita, presso il Ministero della pubblica istruzione, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la «Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica», di seguito denominata «Agenzia», avente sede a Firenze, articolata, anche a livello periferico, in nuclei allocati presso gli uffici scolastici regionali e in raccordo con questi ultimi, con le seguenti funzioni:

a) ricerca educativa e consulenza pedagogico-didattica;

b) formazione e aggiornamento del personale della scuola;

c) attivazione di servizi di documentazione pedagogica, didattica e di ricerca e sperimentazione;

d) partecipazione alle iniziative internazionali nelle materie di competenza;

e) collaborazione alla realizzazione delle misure di sistema nazionali in materia di istruzione per gli adulti e di istruzione e formazione tecnica superiore;

f) collaborazione con le regioni e gli enti locali.

611. L'organizzazione dell'Agenzia, con articolazione centrale e periferica, è definita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. L'Agenzia subentra nelle funzioni e nei compiti attualmente svolti dagli Istituti

Commenti

anno in anno. In ogni caso, prima di procedere a tale autorizzazione, il ministero della pubblica istruzione dovrà avere il placet del ministero dell'economia e solo dopo questi adempimenti il consiglio dei ministri potrà procedere a disporre il piano delle assunzioni.

L'entrata in vigore della legge finanziaria avrà anche come effetto la trasformazione delle graduatorie permanenti in elenchi ad esaurimento.

Fermo restando che verrà regolarmente effettuato l'aggiornamento delle permanenti per il biennio 2007/2008 e che saranno comunque inseriti con riserva tutti gli aspiranti che frequentano attualmente corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

L'inserimento avverrà con riserva e la riserva verrà sciolta al momento del conseguimento del titolo di abilitazione.

Il dispositivo prevede anche l'abrogazione della norma che dispone la supervalutazione del servizio di montagna, fermo restando il mantenimento del diritto alla valutazione del punteggio maggiorato già acquisito. Dal 1° settembre prossimo, dunque, il doppio punteggio non sarà più attribuito per i servizi prestati da quella data in poi, ma continuerà ad essere supervalutato e attribuito il

servizio di montagna prestato prima di quella data.

È prevista anche una sanatoria in favore dei docenti di strumento musicale muniti di abilitazione all'insegnamento conseguita o da conseguire entro i termini per l'aggiornamento delle graduatorie permanenti, che saranno inseriti nel secondo scaglione delle permanenti a patto che siano in grado di vantare l'inclusione negli elenchi per l'individuazione dei supplenti di strumento musicale in vigore immediatamente prima del 25 maggio 1999, data di entrata in vigore della legge 124/99. Il titolo di inclusione vale sia che si tratti degli elenchi prioritari che di quelli aggiuntivi. Il dispositivo, infatti, fa riferimento semplicemente agli elenchi previsti dal decreto 13 febbraio 1996, che prevede, appunto, sia gli elenchi prioritari (articolo 6, comma 2) che quelli aggiuntivi (articolo 6, comma 6).

La parte immediatamente successiva riguarda, invece, una sanatoria destinata agli aspiranti dirigenti scolastici. La sanatoria scatterà dopo che saranno effettuate le nomine dei vincitori dei nuovi concorsi previsti dal successivo comma 619 e consentirà l'immissione in ruolo agli aspiranti presidi che non erano riusciti a passare di ruolo con le vec-

chie procedure. In particolare saranno disposte le immissioni in ruolo dei candidati che avevano partecipato alle prove concorsuali della procedura riservata bandita con decreto ministeriale 3 ottobre 2006 che avevano completato la relativa procedura concorsuale riservata, alla quale erano stati ammessi per effetto dell'aliquota aggiuntiva del 10%. E che erano risultati idonei, ma non erano stati nominati in relazione al numero dei posti previsti dal bando.

Dopo di che sarà la volta dei candidati che avevano partecipato alle prove concorsuali delle procedure riservate bandite con decreto dirigenziale 17 dicembre 2002 e con il decreto ministeriale del 3 ottobre 2006, che avevano superato il colloquio di ammissione ai corsi di formazione previsti dalle medesime procedure, ma non si erano utilmente collocati nelle rispettive graduatorie per la partecipazione agli stessi corsi di formazione.

Viene prevista la formazione per i docenti di scuola primaria su posto comune, che non possiedono competenze per l'insegnamento della lingua straniera. Questi interventi serviranno a riassorbire su posto comune gli insegnanti di lingua.

In più, la riduzione delle ore di lezione nei professionali comporterà un ul-

teriore riduzione del numero delle cattedre.

Comma 606

I regolamenti previsti dal comma 205 saranno formati per il tramite di decreti interministeriali.

Comma 607

Viene disposta la delegificazione della tabella di valutazione dei titoli validi per le graduatorie permanenti.

Ciò comporterà che la relativa tabella sarà formata tramite un decreto ministeriale che sarà concertato con le organizzazioni sindacali.

È prevista una rivisitazione del valore dei titoli relativi ai corsi di perfezionamento e master e dei criteri per individuare i soggetti accreditati per istituirli ed organizzarli.

Comma 608

Il dispositivo prevede che i docenti inidonei permanentemente all'insegnamento siano fatti oggetto di provvedimenti di mobilità intercompartmentale.

Per consentire l'attuazione del piano ed evitare che nel frattempo tali soggetti vengano licenziati, il termine massimo di cinque anni di permanenza nel collocamento fuori ruolo viene prorogato di un

regionali di ricerca educativa (Irre) e dall'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (Indire), che sono contestualmente soppressi. Al fine di assicurare l'avvio delle attività dell'Agenzia, e in attesa della costituzione degli organi previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, nomina uno o più commissari straordinari. Con il regolamento di cui al presente comma è individuata la dotazione organica del personale dell'Agenzia e delle sue articolazioni territoriali nel limite complessivo del 50 per cento dei contingenti di personale già previsti per l'Indire e per gli Irre, che in fase di prima attuazione, per il periodo contrattuale in corso, conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento. Il predetto regolamento disciplina, altresì, le modalità di stabilizzazione, attraverso prove selettive, dei rapporti di lavoro esistenti anche a titolo precario, purché costituite mediante procedure selettive di natura concorsuale.

612. Al fine di potenziare la qualificazione scientifica nonché l'autonomia amministrativa dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (Invalsi), al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni, che non devono comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato:

- le parole: «Comitato direttivo» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «Comitato di indirizzo»;
- l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (Organi). - 1. Gli organi dell'Istituto sono:

 - il Presidente;
 - il Comitato di indirizzo;
 - il Collegio dei revisori dei

conti»; c) all'articolo 5, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Presidente è scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e con adeguata conoscenza dei sistemi di istruzione e formazione e dei sistemi di valutazione in Italia e all'estero. È nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su designazione del Ministro, tra una terna di nominativi proposti dal Comitato di indirizzo dell'Istituto fra i propri componenti. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, con le medesime modalità, per un ulteriore triennio»;

d) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Comitato di indirizzo è composto dal Presidente e da otto membri, nel rispetto del principio di pari opportunità, dei quali non più di quattro provenienti dal mondo della scuola. I componenti del Comitato sono scelti dal Ministro tra esperti nei settori di competenza dell'Istituto, sulla base di una indicazione di candidati effettuata da un'apposita commissione, previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale finalizzato all'acquisizione del curriculum. La commissione esaminatrice, nominata dal Ministro, è composta da tre membri compreso il Presidente, dotati delle necessarie competenze amministrative e scientifiche».

613. L'Invalsi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area V della dirigenza per il quadriennio normativo 2002-2005 e il primo biennio economico 2002-2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 113 alla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2006 e nel rispetto delle prerogative del dirigente generale dell'ufficio scolastico regionale, sulla base delle indicazioni del Ministro della pubblica istruzione, assume i seguenti

compiti:

- formula al Ministro della pubblica istruzione proposte per la piena attuazione del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici;
- definisce le procedure da seguire per la valutazione dei dirigenti scolastici;
- formula proposte per la formazione dei componenti del team di valutazione;
- realizza il monitoraggio sullo sviluppo e sugli esiti del sistema di valutazione.

614. Le procedure concorsuali di reclutamento del personale, di cui alla dotazione organica definita dalla tabella A allegata al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, devono essere espletate entro sei mesi dalla indicazione dei relativi bandi, con conseguente assunzione con contratto a tempo indeterminato dei rispettivi vincitori.

615. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente e i componenti del Comitato direttivo dell'Invalsi cessano dall'incarico. In attesa della costituzione dei nuovi organi, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, nomina uno o più commissari straordinari.

616. Il riscorso di regolarità amministrativa e contabile presso le istituzioni scolastiche statali è effettuato da due revisori dei conti, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro della pubblica istruzione, con riferimento agli ambiti territoriali scolastici. La minore spesa derivante dall'attuazione del presente comma resta a disposizione delle istituzioni scolastiche interessate.

617. I revisori dei conti, in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della pubblica istruzione, già nominati dal competente ufficio scolastico regionale, sono confermati fino all'emanazione del decreto di no-

mina dei rispettivi Ministeri e comunque non oltre l'entrata in vigore del provvedimento di modifica al regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche» di cui al decreto del Ministero della pubblica istruzione 10 febbraio 2001, n. 44.

618. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità delle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici secondo i seguenti principi: cadenza triennale del concorso su tutti i posti vacanti nel triennio; unificazione dei tre settori di dirigenza scolastica; accesso aperto al personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali, in possesso di laurea, che abbia maturato dopo la nomina in ruolo un servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni; previsione di una preselezione mediante prove oggettive di carattere culturale e professionale, in sostituzione dell'attuale preselezione per titoli; svolgimento di una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano la preselezione; effettuazione di una prova orale; valutazione dei titoli; formulazione della graduatoria di merito; periodo di formazione e tirocinio, di durata non superiore a quattro mesi, nei limiti dei posti messi a concorso, con conseguente soppressione dell'aliquota aggiuntiva del 10 per cento. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal presente comma sono abrogate le disposizioni vigenti con esso incompatibili, la cui ricognizione è affidata al regolamento medesimo.

619. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui al comma 618 si procede alla nomina sui posti previsti dal bando di concorso ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto di-

rettoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 94 del 26 novembre 2004, e, ove non sufficienti, sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, dei candidati del citato concorso compresi i candidati in possesso dei prescritti requisiti ammessi con riserva a seguito di provvedimento cautelare in sede giurisdizionale o amministrativa che abbiano superato le prove di esame propedeutiche alla fase della formazione con la produzione da parte degli stessi di una relazione finale e il rilascio di un attestato positivo da parte del direttore del corso, senza effettuazione dell'esame finale previsto dal bando medesimo. Si procede, altresì, sui posti vacanti e disponibili a livello regionale relativi al medesimo periodo, alla nomina degli altri candidati che abbiano superato le prove di esame propedeutiche al corso di formazione del predetto concorso ma non vi abbiano partecipato perché non utilmente collocati nelle relative graduatorie; questi ultimi devono partecipare con esito positivo a un apposito corso intensivo di formazione, indetto dall'amministrazione con le medesime modalità di cui sopra, che si conclude nell'anno scolastico 2006/2007; le nomine di cui al presente comma, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono conferite secondo l'ordine della graduatoria di merito.

620. Dall'attuazione dei commi da 605 a 619 devono conseguire economie di spesa per un importo complessivo non inferiore a euro 448,20 milioni per l'anno 2007, a euro 1.324,50 milioni per l'anno 2008 e a euro

Continua a pag. 50

anno, fino al 31 dicembre 2008.

Comma 609

È prevista la riconversione professionale per i docenti in esubero. Vale a dire, la frequenza a corsi abilitanti obbligatori per consentire la mobilità professionale dei docenti di ruolo in eccedenza rispetto all'organico.

La riconversione potrà essere effettuata anche tramite la frequenza a corsi di specializzazione per il sostegno.

Comma 610

È una misura volta a contenere il numero dei distacchi dei dipendenti attualmente in forza presso l'Irre e l'Indire.

Sarà realizzata tramite la fusione dei due Istituti in un'unica agenzia che avrà un organico complessivamente inferiore a quello dell'Irre e dell'Indire. La riduzione del numero dei distacchi comporterà la restituzione all'insegnamento dei docenti distaccati o comunque, per i non docenti, la restituzione alle precedenti mansioni e un risparmio di spesa per effetto della mancata stipula di contratti a tempo determinato per la sostituzione dei distaccati.

Comma 611

L'organizzazione dell'agenzia che so-

stituirà Irre e Indire avverrà a seguito dell'emanazione di un apposito regolamento. Nel frattempo l'agenzia sarà avviata tramite la nomina di un commissario nominato del presidente del consiglio.

Comma 612

L'Invalsi è l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione.

Questo comma reca norme volte a migliorarne l'autonomia organizzativa e a definire i criteri di individuazione del presidente dell'Istituto, con particolare riferimento all'alta qualificazione scientifica e alla conoscenza dei sistemi di istruzione, formazione e valutazione.

Comma 613

Vengono ridefiniti i compiti dell'Istituto chiarendo le relative competenze in materia di valutazione dei dirigenti scolastici.

Comma 614

Questo comma fissa in sei mesi i termini per l'assunzione a tempo indeterminato dei vincitori di concorso.

Comma 615

All'atto dell'entrata in vigore della Fi-

nanziaria i vertici dell'Invalsi saranno azzerati e le rispettive funzioni e mansioni saranno svolti da uno o due commissari governativi.

Comma 616

Anche questa è una misura di contenimento della spesa: il collegio dei revisori, oggi costituito da tre persone, viene ridotto a due soli elementi.

Comma 617

È una norma transitoria che proroga il mandato dei revisori in carica fino alla nomina dei nuovi revisori. La stessa norma dispone, comunque, la cessazione degli attuali revisori all'atto dell'emanazione del nuovo regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche.

Comma 618

Questo comma dispone una completa riforma dell'Istituto del reclutamento dei dirigenti scolastici.

Le nuove selezioni concorsuali si svolgeranno con procedure più semplici rispetto a oggi. Anzitutto non sarà più effettuata la selezione per titoli e saranno ammessi al concorso tutti i docenti in possesso di laurea con cinque anni di ruolo (oggi ce ne vogliono 7). I candidati ammessi saranno poi selezionati con

una prova preliminare tramite test oggettivi, alla quale seguiranno più prove scritte e una prova orale. Dopo di che si procederà alla valutazione dei titoli e alla compilazione della graduatoria. I docenti utilmente inseriti in graduatoria avranno accesso a un corso di formazione di quattro mesi, a numero chiuso e limitatamente al numero dei posti messi a concorso. Dunque, senza ampliamento del 10% degli aventi titolo, come accade oggi.

Comma 619

Questo comma dispone la sanatoria per gli aspiranti dirigenti scolastici che erano stati ammessi al corso concorso con riserva a seguito della presentazione di ricorsi al Tar.

Questi candidati saranno immessi nei ruoli dei dirigenti scolastici in attesa dell'emanazione del nuovo regolamento.

La sanatoria è prevista anche per coloro che avevano superato le prove propedeutiche al corso concorso, ma non erano stati ammessi perché non utilmente collocati in graduatoria.

Comma 620

In buona sostanza, questo comma chiarisce che la ratio delle norme contenute dal comma 605 al 619 è quella di ridurre

Segue da pag. 49

1.402,20 milioni a decorrere dall'anno 2009.

621. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui ai commi 483 e 620, in caso di accertamento di minori economie, si provvede:

a) relativamente al comma 483, alla riduzione delle dotazioni di bilancio, relative ai trasferimenti agli enti pubblici, ivi comprese quelle determinate ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, in maniera lineare, fino a concorrenza degli importi indicati dal medesimo comma 483;

b) relativamente al comma 620, a ridurre le dotazioni complessive di bilancio del Ministero della pubblica istruzione, a eccezione di quelle relative alle competenze spettanti al personale della scuola e dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione, in maniera lineare, fino a concorrenza degli importi indicati dal medesimo comma 620.

622. L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di un apposito regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del-

la legge 23 agosto 1988, n. 400. Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici previsti dai predetti curricula, possono essere concordati tra il Ministero della pubblica istruzione e le singole regioni percorsi e progetti che, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, siano in grado di prevenire e contrastare la dispersione e di favorire il successo nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione. Le strutture formative che concorrono alla realizzazione dei predetti percorsi e progetti devono essere inserite in un apposito elenco predisposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Il predetto decreto è redatto sulla base di criteri predefiniti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno scolastico 2007/2008.

623. Nella provincia autonoma di Bolzano, considerato il suo particolare sistema della formazione professionale, l'ultimo anno dell'obbligo scolastico di cui al precedente comma può essere speso anche nelle scuole professionali provinciali in abbinamento con adeguate forme di apprendistato.

624. Fino alla messa a regime di quanto previsto dal comma 622, proseguono i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Restano, pertanto, confermati i finanziamenti destinati dalla normativa vigente alla realizzazione dei predetti percorsi. Dette risorse per una quota non superiore al 3 per cento sono desti-

nate alle misure nazionali di sistema ivi compreso il monitoraggio e la valutazione. Le strutture che realizzano tali percorsi sono accreditate dalle regioni sulla base dei criteri generali definiti con decreto adottato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

625. Per l'attivazione dei piani di edilizia scolastica di cui all'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il 50 per cento delle risorse assegnate annualmente ai sensi del precedente periodo è destinato al completamento delle attività di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici da parte dei competenti enti locali. Per le finalità di cui al precedente periodo, lo Stato, la regione e l'ente locale interessato concorrono, nell'ambito dei piani di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 23 del 1996, in parti uguali per l'ammontare come sopra determinato, ai fini del finanziamento dei singoli interventi. Per il completamento delle opere di messa in sicurezza e di adeguamento a norma, le regioni possono fissare un nuovo termine di scadenza al riguardo, comunque non successivo al 31 dicembre 2009, decorrente dalla data di sottoscrizione dell'accordo denominato «patto per la sicurezza» tra Ministero della pubblica istruzione, regione ed enti locali della medesima regione.

626. Nella logica degli interventi per il miglioramento delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni, il consiglio di indirizzo e di vigilanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) definisce, in via sperimentale per il triennio 2007-2009, d'intesa

con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro della pubblica istruzione e con gli enti locali competenti, indirizzi programmatici per la promozione e il finanziamento di progetti degli istituti di istruzione secondaria di primo grado e superiore per l'abbattimento delle barriere architettoniche o l'adeguamento delle strutture alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza e igiene del lavoro. Il consiglio di indirizzo e di vigilanza dell'Inail determina altresì l'entità delle risorse da destinare annualmente alle finalità di cui al presente comma, utilizzando a tale fine anche le risorse che si rendessero disponibili a conclusione delle iniziative di attuazione dell'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 38 del 2000. Sulla base degli indirizzi definiti, il consiglio di amministrazione dell'Inail definisce i criteri e le modalità per l'approvazione dei singoli progetti e provvede all'approvazione dei finanziamenti dei singoli progetti.

627. Al fine di favorire ampliamenti dell'offerta formativa e una piena fruizione degli ambienti e delle attrezzature scolastiche, anche in orario diverso da quello delle lezioni, in favore degli alunni, dei loro genitori e, più in generale, della popolazione giovanile e degli adulti, il Ministro della pubblica istruzione definisce, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, criteri e parametri sulla base dei quali sono attribuite le relative risorse alle istituzioni scolastiche.

628. La gratuità parziale dei libri di testo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è estesa agli studenti del primo e del secondo anno dell'istruzione secondaria superiore. Il disposto del comma 3 del medesimo articolo 27 si applica anche per il primo e per il secondo anno dell'istruzione secondaria superiore e si applica, altresì, limitatamente all'indivi-

duazione dei criteri per la determinazione del prezzo massimale complessivo della dotazione libraria, agli anni successivi al secondo. Le istituzioni scolastiche, le reti di scuole e le associazioni dei genitori sono autorizzate al noleggio di libri scolastici agli studenti e ai loro genitori.

629. Le amministrazioni interessate possono, a fronte di particolari esigenze, disporre che il beneficio previsto dall'articolo 27, comma 1, della citata legge n. 448 del 1998 sia utilizzato per l'assegnazione, anche in comodato, dei libri di testo agli alunni, in possesso dei requisiti richiesti che adempiono l'obbligo scolastico.

630. Per fare fronte alla crescente domanda di servizi educativi per i bambini al di sotto dei tre anni di età, sono attivati, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età. I nuovi servizi possono articolarsi secondo diverse tipologie, con priorità per quelle modalità che si qualificano come sezioni sperimentali aggregate alla scuola dell'infanzia, per favorire un'effettiva continuità del percorso formativo lungo l'asse cronologico 0-6 anni di età. Il Ministero della pubblica istruzione concorre alla realizzazione delle sezioni sperimentali attraverso un progetto nazionale di innovazione ordinamentale ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e assicura specifici interventi formativi per il personale docente e non docente che chiede di essere utilizzato nei nuovi servizi. A tale fine sono utilizzate annualmente le risorse previste

Commenti

l'entità della spesa pubblica nella scuola.

Comma 621

Viene disposta la riduzione dei fondi da assegnare agli enti pubblici e al ministero della pubblica istruzione.

Comma 622

Viene disposto l'innalzamento dell'obbligo scolastico da 15 a 16 anni a partire dall'anno scolastico 2007/2008. E dunque, l'età minima per l'inserimento nel mondo del lavoro viene elevata di un anno. È prevista anche possibilità che le istituzioni scolastiche siano affiancate da enti di formazione per evitare la dispersione scolastica nel biennio successivo alla scuola secondaria di I grado.

Comma 623

È una norma speciale, riservata alla provincia di Bolzano, che consente l'adempimento dell'ultimo anno dell'obbligo scolastico anche in scuole professionali in abbinamento con l'apprendistato.

Comma 624

È una norma transitoria che prolunga

la validità del percorso formativo sperimentale individuato dal decreto di attuazione della legge Moratti.

Tali corsi continueranno ad esistere fino a quando non andrà a regime la nuova norma sull'innalzamento dell'obbligo scolastico.

Comma 625

Questo comma dispone complessivamente lo stanziamento di 250 milioni di euro in tre anni, per fare fronte alle necessità di adeguamento alla normativa sulla sicurezza di tutte le scuole situate sul territorio nazionale.

Comma 626

È prevista la promozione di progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche, da finanziare anche con i fondi ricavati dalla lotta all'evasione contributiva da parte dei datori di lavoro.

Comma 627

Viene affidato al ministero della pubblica istruzione il compito di definire i criteri per assegnare alle scuole i finanziamenti per l'arricchimento dell'offerta formativa, che avviene mediante l'introdu-

zione di insegnamenti facoltativi e iniziative volte anche all'educazione degli adulti.

Comma 628

La gratuità parziale dei libri di testo viene estesa anche agli studenti del secondo anno delle superiori. Il beneficio, previsto dalla legge 448/98, è regolato dal decreto del presidente del consiglio dei ministri 320/99 e prevede sussidi in favore delle famiglie che non superano un reddito pari a 30 milioni di vecchie lire. Viene prevista anche la possibilità, per le scuole di noleggiare i libri scolastici agli studenti e ai loro genitori.

Comma 629

È possibile, in alternativa al sussidio, assegnare i libri in comodato d'uso.

Comma 630

Si tratta delle cosiddette classi primaverie.

L'introduzione di questo nuovo istituto, alternativo all'anticipo, dovrebbe consentire di accogliere nella scuola dell'infanzia anche i bambini di età compresa tra i due e i tre anni.

Sono previsti interventi di formazione in favore delle insegnanti che manifesteranno la propria disponibilità ad insegnare in queste classi.

Comma 631

È prevista una completa rivisitazione della normativa sugli Ifts, che avverrà tramite una direttiva del presidente del consiglio, che sarà adottata di concerto con i ministri del lavoro e della pubblica istruzione, dopo avere acquisito il parere della conferenza unificata.

Comma 632

I centri territoriali per gli adulti saranno riorganizzati mediante la creazione di centri provinciali dotati di autonomia di funzioni e di un proprio organico, distinto da quello delle istituzioni scolastiche. In ogni caso, questa operazione non comporterà incrementi nell'organico complessivo.

Comma 633

Vengono stanziati 30 milioni di euro per l'acquisto di computer e altri strumenti tecnologici per il supporto alla didattica. Il finanziamento vale complessi-

dall'articolo 7, comma 5, della legge 28 marzo 2003, n. 53, destinate al finanziamento dell'articolo 2, comma 1, lettera e), ultimo periodo, della medesima legge. L'articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, è abrogato.

631. A decorrere dall'anno 2007, il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore (ifts), di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è riorganizzato nel quadro del potenziamento dell'alta formazione professionale e delle misure per valorizzare la filiera tecnico-scientifica, secondo le linee guida adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione formulata di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi del medesimo decreto legislativo.

632. Ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia, in relazione agli obiettivi fissati dall'Unione europea, allo scopo di far conseguire più elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta, anche immigrata con particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana, i centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e i corsi serali, funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono riorganizzati su base provinciale e articolati in reti territoriali e ridenominati «Centri provinciali per l'istruzione degli adulti». A essi è attribuita autonomia amministrativa, organizzativa e didattica, con il riconoscimento di un proprio organico distinto da quello degli ordinari percorsi scolastici, da determinare in sede di contrattazione collettiva nazionale, nei limiti del numero delle autonomie scolastiche istituite in ciascuna regione e delle attuali disponibilità complessive di or-

ganico. Alla riorganizzazione di cui al presente comma, si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi del medesimo decreto legislativo.

633. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro, da iscriverne nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, con lo scopo di dotare le scuole di ogni ordine e grado delle innovazioni tecnologiche necessarie al migliore supporto delle attività didattiche.

634. Per gli interventi previsti dai commi da 622 a 633, con esclusione del comma 625, è autorizzata la spesa di euro 220 milioni a decorrere dall'anno 2007. Su proposta del Ministro della pubblica istruzione sono disposte, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le variazioni di bilancio per l'assegnazione delle risorse agli interventi previsti dai commi da 622 a 633.

635. Al fine di dare il necessario sostegno alla funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie nell'ambito del sistema nazionale di istruzione, a decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti, iscritti nelle unità previsionali di base «Scuole non statali» dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, sono incrementati complessivamente di 100 milioni di euro, da destinare prioritariamente alle scuole dell'infanzia.

636. Il Ministro della pubblica istruzione definisce annualmente, con apposito decreto, i criteri e i parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie e, in via prioritaria, a quelle che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro e che comunque non siano legate con società aventi fini di lucro o da queste controllate. In tale ambito i contributi sono assegnati secondo il seguente ordine di priorità: scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di

primo e secondo grado.

637. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle università statali, ai dipartimenti e a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente, incrementato del 3 per cento. Il Ministro dell'università e della ricerca procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (Cru), tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione del sistema universitario, garantendo l'equilibrata distribuzione delle opportunità formative.

638. Il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Agenzia spaziale italiana, l'Istituto nazionale di fisica nucleare, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste e l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, garantendo che il fabbisogno finanziario complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 4 per cento annuo.

639. Il fabbisogno di ciascuno degli enti di ricerca di cui al comma 638 è determinato annualmente nella misura inferiore tra il fabbisogno programmato e quello realizzato nell'anno precedente incrementato del tasso di crescita previsto dal medesimo comma 638. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro dello sviluppo eco-

nomico, possono essere introdotte modifiche al fabbisogno annuale spettante a ciascun ente di ricerca ai sensi del presente comma, previa compensazione con il fabbisogno annuale degli altri enti di ricerca e comunque nei limiti del fabbisogno complessivo programmato e possono essere altresì determinati i pagamenti annuali che non concorrono al consolidamento del fabbisogno programmato per ciascun ente di ricerca, derivanti da accordi di programma e convenzioni per effetto dei quali gli enti medesimi agiscono in veste di attuatori dei programmi e attività per conto e nell'interesse dei Ministri che li finanziano.

640. Per il triennio 2007-2009 continua ad applicarsi la disciplina di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

641. Per le finalità di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009.

642. Il fabbisogno finanziario annuale determinato per il sistema universitario statale dal comma 637 e per i principali enti pubblici di ricerca dal comma 638 è incrementato dagli oneri contrattuali del personale limitatamente a quanto dovuto a titolo di competenze arretrate.

643. Per gli anni 2008 e 2009 gli enti di ricerca pubblici possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno.

644. Sono fatti salvi i principi di cui ai commi 526 e 529.

645. Nell'anno 2007, gli enti di

cui al comma 643 possono avviare procedure concorsuali volte alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, la cui costituzione effettiva non può comunque intervenire in data antecedente al 1° gennaio 2008, fermi i limiti di cui al medesimo comma 643 riferiti all'anno 2006.

646. Ai fini dell'applicazione dei commi 643 e 645, sono fatte salve le assunzioni conseguenti a bandi di concorso già pubblicati ovvero a procedure già avviate alla data del 30 settembre 2006 e i rapporti di lavoro costituiti all'esito dei medesimi sono computati ai fini dell'applicazione dei predetti commi.

647. In attesa della riforma dello stato giuridico dei ricercatori universitari, il Ministro dell'università e della ricerca, con proprio decreto da emanare entro il 31 marzo 2007, sentiti il Consiglio universitario nazionale (Cun) e la CRUI, disciplina le modalità di svolgimento dei concorsi per ricercatore, banditi dalle università successivamente alla data di emanazione del predetto decreto ministeriale, con particolare riguardo alle modalità procedurali e ai criteri di valutazione dei titoli didattici e dell'attività di ricerca, garantendo celerità, trasparenza e allineamento agli standard internazionali.

648. Al fine di consentire il reclutamento straordinario di ricercatori, il decreto di cui al comma 647 definisce un numero aggiuntivo di posti di ricercatore da assegnare alle università e da coprire con concorsi banditi entro il 30 giugno 2008.

649. Per l'anno 2007, il personale in servizio con contratto a tempo determinato presso gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca, che risulti vincitore di concorso per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato, già espletato ovvero con procedure in corso alla data del 30 settembre 2006, la cui assunzione risulti dal 2008 compatibile con

Continua a pag. 52

vamente per il triennio dal 2007 al 2009.

Comma 634

La copertura finanziaria per le disposizioni contenute nei commi dal 622 al 633, comprensiva delle spese relative ai libri di testo per i meno abbienti, dell'elevamento dell'obbligo scolastico e all'introduzione delle classi primavera, viene fissata in 220 milioni di euro.

Comma 635

I finanziamenti a favore delle scuole private vengono aumentati di 100 milioni di euro.

Comma 636

Viene individuata una scala di priorità per l'assegnazione dei fondi alle scuole private, ponendo al vertice le scuole confessionali che operano senza fini di lucro.

Comma 637

Le necessità economiche degli atenei non potranno crescere, di anno in anno, di più del 3% rispetto alle somme spese nell'anno precedente.

Il fabbisogno finanziario delle singole università sarà determinato annual-

mente dal ministero dell'università privo parere della conferenza dei rettori.

Comma 638

Il fabbisogno finanziario degli enti di ricerca potrà crescere del 4% rispetto a quanto speso nell'anno precedente.

Comma 639

Il fabbisogno dei singoli enti sarà determinato dai ministeri competenti, che potranno anche assegnare fondi di maggiore entità al singolo ente rispetto al criterio del 4%, ma i maggiori finanziamenti dovranno essere compensati con minori rimesse ad altri enti.

Comma 640

Viene prorogata la norma che consente di non considerare i contributi all'Agenzia spaziale europea ai fini della determinazione del fabbisogno economico dell'agenzia spaziale italiana, svincolandoli dai limiti di spesa complessivi.

Comma 641

Vengono stanziati 20 milioni di euro per il triennio 2007-2009, per definire gli obiettivi generali della ricerca anche va-

lutando l'impatto ambientale.

Comma 642

Questo comma prevede stanziamenti pari al debito accumulato per il mancato pagamento delle spettanze retributive arretrate dei dipendenti dell'università e degli enti di ricerca contrattualmente dovute.

Comma 643

È prevista la possibilità di assumere nuovo personale negli enti di ricerca a patto che i relativi costi non vadano oltre l'importo complessivo degli stipendi dei dipendenti andati in pensione l'anno precedente.

Comma 644

I principi di cui parla la norma prevedono la stabilizzazione del personale precario già in forza presso le amministrazioni.

Comma 645

Viene autorizzato l'avvio di procedure concorsuali per le assunzioni negli enti di ricerca.

Fermo restando che le relative assun-

zioni non potranno essere disposte prima del 1° gennaio 2008.

Comma 646

Nel numero massimo di assunzioni effettuabile vanno conteggiate anche le assunzioni conseguenti a concorsi già avviati alla data del 30 settembre 2006.

Comma 647

Dal 31 marzo 2007 la disciplina dei concorsi per i ricercatori dovrà essere informata alle disposizioni contenute in un decreto ministeriale di prossima emanazione.

Comma 648

Il ministero dell'università avrà titolo a incrementare l'organico dei ricercatori, per consentire l'avvio delle procedure concorsuali che seguiranno al decreto con cui saranno regolati i nuovi concorsi.

Comma 649

I ricercatori che hanno già espletato il concorso o vi stanno partecipando potranno ottenere la proroga dell'eventuale contratto a tempo determinato in corso. Sempre che la loro assunzione risulti

Segue da pag. 51

limiti posti dal comma 523, può essere mantenuto in servizio a tempo determinato per l'anno 2007, qualora i relativi oneri non siano posti a carico dei bilanci di funzionamento o del Fondo di finanziamento ordinario degli enti stessi.

650. All'onere derivante dal comma 648 si provvede nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2007, di 40 milioni di euro per l'anno 2008 e di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

651. Fermo quanto previsto dai commi 643, 644 e 645, entro il 30 aprile 2007 il Ministro dell'università e della ricerca, sentiti i presidenti degli enti interessati, bandisce un piano straordinario di assunzioni di ricercatori nell'ambito degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, definendone il numero complessivo e le modalità procedurali con particolare riferimento ai criteri di valutazione dei progressi rapporti di lavoro, dei titoli scientifici e dell'attività di ricerca svolta.

652. Per l'attuazione del piano di cui al comma 651, è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

653. Per gli anni dal 2007 al 2009 incluso, è fatto divieto alle università statali e non statali, autorizzate a rilasciare titoli accademici aventi valore legale, di istituire e attivare facoltà o corsi di studio in comuni diversi da quello ove l'ateneo ha la sede legale e amministrativa, salvo che si tratti di comune confinante o

di razionalizzazione dell'offerta didattica mediante accorpamento di sedi decentralizzate già esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, o di istituzione di centri di ricerca funzionali alle attività produttive della regione.

654. In favore della «Fondazione Collegio europeo» di Parma è autorizzata per ciascuno degli anni 2007-2008, la somma di 500.000 euro da destinare al funzionamento.

655. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 656 a 672, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

656. A decorrere dall'anno 2007, è avviata una sperimentazione, con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano indicate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzata ad assumere, quale base di riferimento per il patto di stabilità interno, il saldo finanziario. I criteri di definizione del saldo e le modalità di sperimentazione sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la predetta Conferenza.

657. In attesa dei risultati della sperimentazione di cui al comma 656, per il triennio 2007-2009, il complesso delle spese finali di ciascuna regione a statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 658, non può essere superiore, per l'anno 2007, al corrispondente complesso di spese finali dell'anno 2005 diminuito dell'1,8 per cento e, per gli anni 2008 e 2009, non può essere superiore al complesso delle corrispondenti spese finali dell'anno precedente, calcolato assumendo il pieno rispetto del patto di stabilità interno, aumentato, rispettivamente, del 2,5 per cento e del 2,4 per cento.

658. Il complesso delle spese finali è determinato dalla somma delle spese correnti e in conto capitale, al netto delle:

a) spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore;

b) spese per la concessione di crediti.

659. Le spese finali sono determinate sia in termini di competenza sia in termini di cassa.

660. Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministro dell'economia e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2007-2009; a tale fine, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di man-

cato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono alle finalità di cui ai commi da 676 a 695 le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Quella le predette regioni e province autonome non provvedano, entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali dai commi da 676 a 695.

661. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dal comma 660, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, in misura proporzionale all'incidenza della finanza di ciascuna regione a statuto speciale o provincia autonoma sulla finanza regionale e locale complessiva, anche mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione, entro il 31 marzo 2007 e con le modalità stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalità e l'entità dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualità definite.

662. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al com-

ma 656, le norme di attuazione devono altresì prevedere le disposizioni per assicurare in via permanente il coordinamento tra le misure di finanza pubblica previste dalle leggi costituenti la manovra finanziaria dello Stato e l'ordinamento della finanza regionale previsto da ciascuno statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, nonché le modalità per il versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

663. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei loro enti e organismi strumentali, nonché per gli enti a ordinamento regionale o provinciale.

664. Ai fini del rispetto del principio del coordinamento della finanza pubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano autorizzano le proprie strutture sanitarie alla contrazione di mutui e al ricorso ad altre forme di indebitamento, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, commi da 16 a 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fino a un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale e interessi, non superiore al 15 per cento delle entrate proprie correnti di tali strutture. Le regioni e le province autonome sono tenute ad adeguare i rispettivi ordinamenti; è fatta comunque salva la facoltà di prevedere un limite inferiore all'indebitamento.

665. Sulla base degli esiti del-

Commenti

compatibile con i limiti di spesa fissati dalla Finanziaria.

Comma 650

La copertura finanziaria delle assunzioni dei ricercatori è stata individuata nell'ordine di 20 milioni per il 2007, 40 per il 2008 e 80 milioni per ogni anno a partire dal 2009.

Comma 651

È previsto anche un piano straordinario di assunzioni di ricercatori entro il 30 aprile 2007, che terrà conto della valorizzazione dei titoli acquisiti dagli interessati.

Comma 652

Il piano straordinario sarà finanziato con 7,5 milioni per il 2007 e con 30 milioni l'anno a partire dal 2008.

Comma 653

Le università non potranno aprire nuove sedi in comuni diversi da quello dove hanno sede.

Il vincolo ha validità per tutto il triennio 2007/2009.

Comma 654

Vengono stanziati 500 mila euro per ogni anno dal 2007 al 2008 per la Fondazione collegio europeo.

Comma 655

Questo comma dispone che le province autonome di Trento e Bolzano devono operare conformemente ai limiti di spesa contenuti nella Finanziaria.

Comma 656

Le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano concorrono a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009 con i criteri, che saranno specificati nei commi successivi, relativi al Patto di stabilità interno.

Dal 2007 parte una sperimentazione che prevede il ritorno al saldo finanziario, quale base di riferimento per il calcolo del Patto di stabilità. Si fa comunque rinvio ad un successivo dm Mineconomia per la specificazione dei criteri di definizione del saldo e delle modalità di sperimentazione.

Comma 657

Specifica i criteri per essere in regola con il Patto per le regioni a statuto ordinario. Nel triennio 2007-2009, il complesso delle spese finali non potrà superare, nel 2007, il complesso delle spese finali del 2005, diminuito dell'1,8% e, per gli anni 2008 e 2009, non potrà essere superiore al complesso delle spese finali dell'anno precedente (assumendo come rispettato il patto di stabilità) aumentato, rispettivamente, del 2,5 e del 2,4%.

Comma 658

Il comma in osservazione specifica che il complesso delle spese finali è dato dalla somma delle spese correnti e in conto capitale conteggiate al netto delle spese per la sanità e di quelle per la concessione di crediti.

Comma 659

Il comma sancisce che le spese finali sono determinate sia in termini di competenza che di cassa.

Comma 660

Si specificano i criteri per il rispetto

del Patto di stabilità per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano. Gli enti interessati, per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, concordano con il Mineconomia, entro il 31 marzo di ciascun anno, il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti. Pertanto, il presidente dell'ente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, trasmette la proposta di accordo al ministero dell'economia e finanze. Se non si addiuvano ad un accordo entro il termine sopra indicato, si applicano le disposizioni previste per le regioni a statuto ordinario. Altresì, le regioni a statuto speciale e le province autonome, nel pieno rispetto delle competenze attribuite dai loro statuti di autonomia, disciplinano le finalità di rispetto del Patto per gli enti locali dei rispettivi territori, entro il 31 marzo di ciascun anno. Se gli enti dovessero risultare inadempienti, per gli enti locali amministrati, si applicano le disposizioni del Patto previste dai commi 325 sino al 343 (677-696 del maxi-emendamento).

Comma 661

Le regioni a statuto speciale e le province autonome possono ulteriormente concorrere al riequilibrio della finanza pubblica mediante misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello stato proporzionale all'incidenza della finanza di ciascuna regione o provincia autonoma sulla finanza regionale e locale complessiva. Queste finalità possono essere raggiunte anche con l'esercizio di funzioni statali, provvedendo, con le modalità previste dai rispettivi statuti, all'emanazione di prov-

vedimenti ad hoc entro il 31/3/2007. I risparmi ottenuti dovranno altresì essere previsti in modo permanente o comunque per annualità definite.

Comma 662

Il comma si riallaccia alla sperimentazione prevista dal comma 656 del maxi-emendamento prevedendo che, sulla base degli esiti di detta sperimentazione, le norme di attuazione dovranno assicurare il coordinamento tra le misure di finanza pubblica previste dalla finanziaria e l'ordinamento della finanza regionale, assicurando altresì il versamento dell'Irap e dell'addizionale Irpef.

Comma 663

Si ribadisce la facoltà per le regioni e le province autonome di estendere le regole del Patto ai loro enti ed organismi strumentali, nonché per gli enti ad ordinamento regionale o provinciale.

Comma 664

Stretta sull'indebitamento della sanità. Il comma infatti sancisce che le regioni e le province autonome possono autorizzare le loro strutture sanitarie a contrarre mutui e a ricorrere ad altre forme di indebitamento (così come indicate all'articolo 3, commi 16-21 della Finanziaria 2004) per un ammontare complessivo delle rate, per capitale ed interessi, che non superi il 15% delle entrate proprie correnti delle predette strutture. Il comma, nell'obbligo delle regioni e le province autonome ad adeguare i rispettivi ordinamenti, fa salva la possibilità di prevedere un limite inferiore all'indebitamento.

la sperimentazione di cui al comma 656, si procede, anche nei confronti di una sola o più regioni o province autonome, a ridefinire legislativamente le regole del patto di stabilità interno e l'anno di prima applicazione delle regole. Le nuove regole devono comunque tenere conto del saldo in termini di competenza e di cassa. Il saldo di competenza è calcolato quale somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale.

666. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it», le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definite con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

667. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione e provincia autonoma è tenuta a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferi-

mento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario secondo un prospetto e con le modalità definite dal decreto di cui al comma 666.

668. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma è tenuta a osservare quanto previsto dalle norme di attuazione statutaria emanate in relazione a quanto stabilito nel comma 662. Fino alla emanazione delle predette norme di attuazione statutaria si provvede secondo quanto disposto dall'accordo concluso ai sensi del comma 660.

669. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2007-2009, accertato con le procedure di cui ai commi 667 e 668, il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, diffida la regione o provincia autonoma ad adottare i necessari provvedimenti entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento. Detti provvedimenti devono essere comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro la medesima data, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 666. Qualora l'ente non adempia, il presidente della regione, in qualità di commissario ad acta, adotta entro il 30 giugno i necessari provvedimenti che de-

vono essere comunicati, entro la medesima data, con le stesse modalità. Allo scopo di assicurare al contribuente l'informazione necessaria per il corretto adempimento degli obblighi tributari, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, cura la pubblicazione sul sito informatico di cui al comma 666 degli elenchi contenenti le regioni e le province autonome che non hanno rispettato il patto di stabilità interno, di quelle che hanno adottato opportuni provvedimenti e di quelle per le quali i commissari ad acta non hanno inviato la prescritta comunicazione.

670. Decorso inutilmente il termine del 30 giugno previsto dal comma 669, nella regione o nella provincia autonoma interessata, con riferimento all'anno in corso, si applica automaticamente:

a) l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, nella misura di euro 0,0258, con efficacia dal 15 luglio;

b) la tassa automobilistica, di cui al titolo III, capo I, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con l'aumento di 5 punti percentuali delle tariffe vigenti.

671. Nelle regioni e nelle province autonome in cui l'imposta regionale sulla benzina è già in vigore nella misura massima prevista dalla legge si applica l'ulteriore aumento di euro 0,0129.

672. Scaduto il termine del 30 giugno i provvedimenti del commissario ad acta non possono

avere a oggetto i tributi di cui ai commi 670 e 671.

673. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 34-*quinquies* del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è soppresso.

674. Il primo periodo del comma 323 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è soppresso.

675. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. Le aliquote e le partecipazioni definitive di cui all'articolo 5, comma 3, sono rideterminate, a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo all'adozione dei provvedimenti di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, al fine di assicurare la copertura degli oneri connessi alle funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario di cui al comma 1».

676. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 677 a 695, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

677. La manovra finanziaria è fissata in termini di riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

678. Per la determinazione del proprio obiettivo specifico di miglioramento del saldo, gli enti di cui al comma 676 devono seguire la seguente procedura:

a) calcolare la media triennale per il periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definiti al comma 680 e risultanti dai propri conti consuntivi, e applicare a essa, solo se negativa, i seguenti coefficienti:

1) province: 0,400 per l'anno 2007, 0,210 per l'anno 2008 e 0,117 per l'anno 2009;

2) comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 0,330 per l'anno 2007, 0,205 per l'anno 2008 e 0,155 per l'anno 2009;

b) calcolare la media triennale della spesa corrente sostenuta in termini di cassa in ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, come risultante dai propri conti consuntivi, e applicare a essa i seguenti coefficienti:

1) province: 0,041 per l'anno 2007, 0,022 per l'anno 2008 e 0,012 per l'anno 2009;

2) comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 0,029 per l'anno 2007, 0,017 per l'anno 2008 e 0,013 per l'anno 2009;

c) determinare l'importo annuo della manovra mediante la somma degli importi, considerati in valore assoluto, di cui alle lettere a) e b). Gli enti che presentano una media triennale positiva per il periodo 2003-2005 dei saldi di cassa determinano l'importo del concorso alla manovra applicando solo i coefficienti relativi alla spesa di cui alla lettera b).

679. Nel caso in cui l'incidenza

Continua a pag. 54

Comma 665

Una volta terminata la sperimentazione di cui al comma 656 è possibile procedere, anche nei confronti di una singola regione o provincia autonoma, a ridefinire normativamente le regole del Patto di stabilità interno e l'anno di prima applicazione delle regole, le quali dovranno tenere conto, obbligatoriamente, del saldo sia in termini di competenza che di cassa. Il comma specifica che per saldo di competenza si intende, per parte corrente, la somma algebrica degli importi che risultano tra accertamenti ed impegni, e, per la parte in conto capitale, dalla differenza tra incassi e pagamenti.

Comma 666

Scattano i controlli periodici sul rispetto del Patto di stabilità. In modalità web, sul sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, le regioni e le province autonome dovranno trasmettere trimestralmente, entro 30 giorni dal termine ultimo di riferimento, un prospetto riguardante le informazioni sulla gestione sia di competenza che di cassa. Il prospetto sarà presto definito attraverso un decreto del ministero dell'economia e finanze.

Comma 667

La verifica del rispetto delle regole del Patto è affidata ulteriormente ad una certificazione, da inviare alla Ragioneria generale dello Stato entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, che i rappresentanti legali delle regioni e delle province autonome sottoscriveranno con modalità che saranno definite dal decreto indicato nel comma precedente.

Comma 668

Le regioni a statuto speciale e le province autonome, fino all'emanazione delle norme di attuazione statutaria, provvederanno al rispetto delle regole del patto ai sensi dell'accordo previsto dal comma 661.

Comma 669

Disciplina le azioni successive alla certificazione degli esiti di cui al comma 668. Infatti, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità 2007-2009, il presidente del consiglio dei ministri, invia apposta diffida alle regioni o alle province autonome fuori parametri ad adottare i provvedimenti necessari entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento. Se l'ente non dovesse adempiere, il presidente della regione, quale commissario ad acta, entro il 30 giugno deve adottare e contestualmente comunicare alla Rgs i provvedimenti correttivi. Per completezza d'informazione, il comma prevede che sul sito informatico www.pattostabilita.rgs.tesoro.it saranno resi noti gli elenchi delle regioni e delle province autonome che non hanno rispettato il patto, degli enti che si sono dotati delle correzioni e degli enti per i quali i commissari ad acta non hanno inviato alcuna comunicazione.

Comma 670

Sanzioni pesanti per gli enti inadempienti. Il comma prevede che se trascorre infruttuosamente il termine del 30 giugno, senza che il commissario ad acta abbia adottato i provvedimenti correttivi, in automatico saranno adottati inasprimenti di imposte. In dettaglio, dal 15 luglio scatterà l'aumento per 0,0258 euro

dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, nonché l'aumento del bollo auto nella misura del 5% delle tariffe vigenti.

Comma 671

Qualora regioni o province autonome dovessero già applicare l'imposta regionale sulla benzina nella misura massima prevista dalla legge, l'incremento sarà pari a 0,0129 euro.

Comma 672

Impedisce al commissario ad acta, una volta che sia scaduto il termine del 30 giugno, di emanare provvedimenti correttivi che abbiano ad oggetto l'imposta regionale sulla benzina e il bollo auto.

Comma 673

Viene abrogato l'ultimo periodo dell'articolo 34-*quinquies* della Bersani-Visco. La norma, rimandando ad un comma della Finanziaria 2006, il 323, determinava, in via provvisoria, le aliquote e le partecipazioni per l'anno 2006, tenendo conto delle risorse ex art. 6 del dlgs n. 56/2000 (testo recante norme in materia di federalismo fiscale).

Comma 674

Il comma abroga la norma di cui al comma precedente dal testo della Finanziaria 2006.

Comma 675

Il comma disciplina, con l'aggiunta di un secondo comma all'articolo 6 del dlgs n. 56/2000, le aliquote e le partecipazioni definitive che saranno rideterminate a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo all'adozione dei

provvedimenti di attuazione previsti dall'articolo 119 della Costituzione.

Commi 676-694

I commi in questione ridisegnano le modalità con cui i comuni con più di 5 mila abitanti e le province garantiscono a contribuire agli obiettivi di finanza pubblica. Obiettivo primario, la riduzione del saldo tendenziale di comparto. Ciò avviene tendendo per riferimento la media triennale per il periodo 2003/2005 dei saldi finanziari di cassa, desumibili dai rendiconti del bilancio già approvati dagli organi consiliari, applicando cioè la differenza tra le entrate finali (correnti e in conto capitale) e le spese finali (correnti e in conto capitale), escludendo le entrate derivanti dalla riscossione di crediti e le spese provenienti dalla concessione di crediti. Qualora tale media risultasse negativa (e solamente in tale caso, precisa il legislatore), si applicano i coefficienti indicati al comma 678 lettera a), stabiliti in via decrescente nell'ambito del triennio 2007/2009. Poi si deve calcolare la media triennale della spesa corrente definitiva di cassa 2003/2005, cui si applicano in ogni caso i relativi coefficienti indicati nella successiva lettera b). A questo punto, si determina l'importo annuo della manovra, sommando gli importi derivanti dai due calcoli. Se un comune dovesse aver ottenuto una media triennale positiva sul periodo 2003/2005 dei saldi di cassa, esso provvede a determinare l'importo della compartecipazione alla manovra mediante l'applicazione dei soli coefficienti di spesa corrente.

Qualora tuttavia l'incidenza percentuale dell'importo annuo della manovra, rispetto alla media triennale 2003/2005 del-

Segue da pag. 53

percentuale dell'importo di cui al comma 678, lettera c), sull'importo della media triennale 2003-2005 delle spese finali al netto delle concessioni di crediti risultanti, per i comuni di cui al comma 676, superiore all'8 per cento, il comune deve considerare come obiettivo del patto di stabilità interno l'importo corrispondente all'8 per cento della suddetta media triennale.

680. Il saldo finanziario è calcolato in termini di cassa quale differenza tra entrate finali, correnti e in conto capitale, e spese finali, correnti e in conto capitale, quali risultano dai conti consuntivi. Nel saldo finanziario non sono considerate le entrate derivanti dalla riscossione di crediti e le spese derivanti dalla concessione di crediti.

681. Per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 gli enti devono conseguire un saldo finanziario, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, pari a quello medio del triennio 2003-2005 migliorato della misura annualmente determinata ai sensi del comma 678, lettera c), ovvero del comma 679. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 142, 143 e 144 concorrono al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno.

682. Ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno i trasferimenti statali sono conteggiati, in termini di competenza e di cassa, nella misura a tale titolo comunicata dall'amministrazione statale interessata.

683. Ai fini del comma 686, il saldo finanziario per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, sia per la gestione

di competenza sia per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese finali al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti. Nel saldo finanziario non sono considerate le entrate in conto capitale riscosse nel triennio 2003-2005, derivanti dalla dimissione del patrimonio immobiliare e mobiliare destinate, nel medesimo triennio, all'estinzione anticipata di prestiti. Per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti nel saldo finanziario non sono considerate le spese in conto capitale e di parte corrente, autorizzate dal Ministero, necessarie per l'attivazione di nuove sedi di uffici giudiziari, ivi incluse quelle relative al trasloco.

684. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato, a decorrere dall'anno 2007, inserendo le previsioni di entrata e di uscita in termini di competenza in misura tale da consentire il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto di stabilità interno determinato per ciascun anno. Gli enti locali che hanno approvato il bilancio di previsione in data anteriore a quella dell'entrata in vigore della presente legge provvedono ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

685. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per

il patto di stabilità interno nel sito «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it», le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza, secondo la definizione indicata al comma 683, sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definite con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 678 e 679.

686. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuno degli enti di cui al comma 676 è tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalità definite dal decreto di cui al comma 685.

687. Per gli enti istituiti nel periodo 2003-2005, si fa riferimento alla media degli anni, compresi nello stesso periodo, per i quali sono disponibili i bilanci consuntivi; se si dispone del bilancio di un solo anno, quest'ultimo costituisce la base annuale di calcolo su cui applicare le regole del patto di stabilità interno. Gli enti istituiti nel 2006 sono soggetti alle nuove regole del patto di stabilità interno dall'anno 2009 assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'esercizio 2007.

688. Gli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.

689. Si intendono esclusi per gli anni 2006 e 2007 dal rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, gli enti locali per i quali negli anni 2004 e 2005, anche per frazione di anno, l'organo consiliare è stato commissariato ai sensi degli articoli 141 e 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

690. Le informazioni previste dai commi 685 e 686 sono messe a disposizione dell'Upi e dell'Anci da parte del Ministero dell'economia e delle finanze secondo modalità e con contenuti individuati tramite apposite convenzioni.

691. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, accertato con la procedura di cui al comma 686 del presente articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, diffida gli enti locali ad adottare i necessari provvedimenti entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento. Detti provvedimenti devono essere comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro la medesima data, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 685. Qualora i suddetti enti non adempiano, il sindaco o il presidente della provincia, in qualità di commissari ad acta, adottano entro il 30 giugno i necessari provvedimenti, che devono essere comunicati, entro la medesima data, con le modalità indicate dal decreto di cui al comma 685. Allo scopo di assicurare al contribuente

l'informazione necessaria per il corretto adempimento degli obblighi tributari, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato cura la pubblicazione sul sito informatico di cui al comma 685 degli elenchi contenenti gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno, di quelli che hanno adottato opportuni provvedimenti nonché di quelli per i quali i commissari ad acta non hanno inviato la prescritta comunicazione.

692. Decorso inutilmente il termine del 30 giugno previsto dal comma 691:

a) nei comuni interessati, con riferimento al periodo di imposta in corso, i contribuenti tenuti al versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche calcolano l'imposta maggiorando l'aliquota vigente nei comuni stessi dello 0,3 per cento;

b) nelle province interessate, con riferimento al periodo di imposta in corso, l'imposta provinciale di trascrizione, per i pagamenti effettuati a decorrere dal 1° luglio, è calcolata applicando un aumento del 5 per cento sulla tariffa vigente nelle province stesse.

693. Scaduto il termine del 30 giugno i provvedimenti del commissario ad acta non possono avere a oggetto i tributi di cui al comma 692.

694. I commi 23, 24, 25 e 26 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono abrogati.

5 - Continua

La prima parte è stata pubblicata su ItaliaOggi di venerdì 15, la seconda sabato 16, la terza martedì 18, mercoledì 19 dicembre 2006

Commenti

le spese finali al netto delle concessioni di crediti, risultanti per i comuni con più di 5 mila abitanti, maggiore dell'8%, questi ultimi devono considerare come obiettivo del patto di stabilità interno l'importo pari all'8% della media triennale.

A ogni modo, per rispettare gli obiettivi del patto di stabilità, per il triennio 2007/2009 gli enti devono ottenere un saldo finanziario (di competenza e di cassa) pari a quello medio del triennio 2003/2005, migliorato della misura determinata per ogni anno dalla somma tra la media dei saldi di cassa totali (spese correnti e conto capitale) e quella delle spese correnti, oppure mediante applicazione dell'8% della media triennale. Le maggiori entrate che deriveranno inoltre dalla ripristinata applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno.

Per l'ottenimento dei saldi utili per rispettare il patto di stabilità, i trasferimenti statali sono conteggiati (in competenza e in cassa) nella misura comunicata dall'amministrazione statale interessata.

Per consentire una migliore verifica del rispetto del patto di stabilità interno, il saldo finanziario per ognuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nonché quello medio del triennio 2003/2005, sono calcolati (in competenza e in cassa) mediante la differenza tra le entrate e le spese finali, esclusi i crediti in entrata e uscita. Non si considerano nel saldo finanziario le entrate 2003/2005 provenienti da aliena-

zioni che sono servite a estinguere anticipatamente i mutui. Relativamente ai comuni con più di 5 mila abitanti nel saldo finanziario non si considerano le spese correnti e di investimento, autorizzate dal ministero, per l'attivazione di nuove sedi di uffici giudiziari, comprese quelle di trasloco.

I bilanci di previsione dei comuni con più di 5 mila abitanti e delle province, a partire dal 2007, devono essere approvati mediante iscrizione delle previsioni di entrata e uscita in termini di competenza, al fine di consentire il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto di stabilità per ciascun anno. Un obbligo, questo, valevole anche per gli enti locali che hanno già approvato i bilanci preventivi entro il 31/12/2006: questi ultimi provvederanno mediante apposite variazioni di bilancio ad adeguarsi alla nuova disciplina.

Con cadenza trimestrale, gli enti assoggettati al patto dovranno trasmettere alla Ragioneria generale dello Stato, a mezzo informatico, le informazioni relative alla gestione di competenza e a quella di cassa, mediante un prospetto approvato con apposito dm.

Inoltre, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, dovrà essere inoltrata a firma dal sindaco (o presidente della provincia) e dal ragioniere capo la certificazione sul rispetto del patto di stabilità, sulla base del prospetto approvato con il succitato dm.

Per ciò che concerne i nuovi comuni con più di 5 mila abitanti e le nuove province,

costituiti dal 2003 in poi, si fa riferimento alla media degli anni per i quali sono disponibili i bilanci consuntivi; in presenza del solo rendiconto del bilancio di un solo anno, quest'ultimo diventa la base annuale di calcolo sul quale si applicano le regole del patto di stabilità interno. Per quanto riguarda i nuovi enti istituiti nel 2006, essi saranno assoggettati alle nuove regole del patto di stabilità dal 2009, utilizzando, quale base di calcolo su cui applicare le regole, i risultati dell'esercizio 2007.

Sono esclusi dall'applicazione del patto di stabilità i comuni e le province i cui organi elettivi siano stati sciolti per infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso, fino all'anno successivo a quello della rielezione dei suddetti organi. Di contro, sono esclusi per il 2006 e il 2007 dal rispetto degli obiettivi del patto di stabilità gli enti locali per i quali negli anni 2004 e 2005, anche per frazione di anno, il consiglio comunale (o provinciale) è stato commissariato o a causa di scioglimento anticipato o a seguito di infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso.

I dati informativi derivanti dall'avvenuto rispetto o meno del patto di stabilità saranno messi a disposizione dell'Anci e dell'Upi, con modalità da stabilirsi in apposite convenzioni.

Qualora risultasse non rispettato il patto di stabilità, con provvedimento del presidente del consiglio dei ministri, gli enti locali interessati saranno diffidati ad adottare gli interventi di riequilibrio entro il 31 maggio dell'anno successivo a

quello di riferimento. Gli atti comunali dovranno essere inoltrati anche al ministero dell'economia e delle finanze entro la stessa data. In caso di inadempienza, da parte degli enti locali, subentra la piena competenza del sindaco (o del presidente della provincia), in qualità di commissario ad acta, che deve adottare i suddetti provvedimenti entro il 30 giugno. Nel frattempo la Ragioneria generale dello Stato inserirà sul proprio sito web gli elenchi degli enti ritardatari e inadempienti, nonché degli enti che invece sono corsi ai ripari, oltre che degli enti per i quali i commissari ad acta non hanno proceduto a intervenire.

Scaduto inutilmente il termine del 30 giugno, nei comuni interessati, con riferimento al periodo corrente d'imposta, i contribuenti che versano l'addizionale comunale all'Irpef devono calcolare l'imposta mediante maggiorazione dell'aliquota vigente nei comuni medesimi dello 0,3%. Analogo meccanismo si applica per le province, nelle quali invece per l'imposta di trascrizione, per i pagamenti successivi al 1° luglio, si applica un aumento delle tariffe vigenti del 5%. Inoltre la scadenza del termine del 30 giugno preclude ai provvedimenti dei commissari ad acta di procedere all'aumento dell'addizionale Irpef (per i comuni) o dell'imposta di trascrizione (per le province).

Nel contempo, vengono abrogate le disposizioni della Finanziaria 2006 che limitavano l'acquisto di immobili alle p.a. statali e ai comuni, nonché le relative deroghe e i monitoraggi previsti.